SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

Ministero delle attività produttive

DECRETO 19 maggio 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla regione Sicilia.

04A05670

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. ***3.***

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a.: Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 2004.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2004, n. **144.**

Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente prorogare la facoltà prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento termini ossigeno disciolto

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.

3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Rossi Victor Hugo di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art, 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rossi Victor Hugo, nato a Quilmes (Argentina) il 5 aprile 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso l'«Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires il 26 marzo 1991;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Ministerio de la Salud de la Nacion» con matricola n. 17059 dal 27 settembre 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Rossi Victor Hugo, nato a Quilmes (Argentina) il 5 aprile 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05872

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Valle Quiroz Ella Marissa Luz di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Valle Quiroz Ella Marissa Luz, nata a Lima (Perù) il 15 gennaio 1953, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico», conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma di Contador Publico» rilasciato il 18 gennaio 1989, presso l'«Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Contadores Publicos de Lima» dall'8 agosto 1990;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 dicembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Teramo in data 22 gennaio 2004 con scadenza in data 19 febbraio 2006, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Valle Quiroz Ella Marissa Luz, nata a Lima (Perù) il 15 gennaio 1953, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto commerciale, 3) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie. indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A05873

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Valle Quiroz Ella Marissa Luz di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Valle Quiroz Ella Marissa Luz, nata a Lima (Perù) il 15 gennaio 1953, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora publica», conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della funzione di revisore contabile;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma di Contador Publico» rilasciato il 18 gennaio 1989, presso l'«Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Contadores Publicos de Lima» al fine dell'esercizio delle funzioni di revisore dal 9 mggio 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 dicembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 n. 2 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Teramo in data 22 gennaio 2004, con scadenza in data 19 febbraio 2006, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Valle Quiroz Ella Marissa Luz, nata a Lima (Perù) il 15 gennaio 1953, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario, 2) diritto tributario, 3) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie, indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A05874

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Fernandez Fernando Alberto di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»

Vista l'istanza del sig. Fernandez Fernando Alberto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 17 agosto 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero electronico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ngegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingenieria electronico», conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» in data 9 aprile 1992;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Consejo profesional de ingenieria de telecomunicaciones, electronica y Computacion» dal 30 maggio 2003 al n. 5169;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 marzo 2004 in cui si accoglieva l'istanza per l'iscrizione alla sez. A, settore dell'informazione con applicazione di misure compensative;

Preso atto della domanda di riesame inviata dall'istante in data 9 aprile 2004 con allegati i programmi;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 aprile 2004 che con il conforme parere del rappresentante dell'ordine, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riesame, ritenendo superata l'applicazione di misure compensative alla luce della integrazione documentale;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sez. A, settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Fernandez Fernando Alberto, nato a Buenos aires (Argentina) il 17 agosto 1966, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05875

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Bruno Teresa Maria De Lujan di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2000 che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bruno Teresa Maria De Lujan, nata a Rosario (Argentina) il 20 aprile 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Profesional de Trabajo Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso l'«Universidad de Rosario» in data 30 maggio 1997;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de Profesionales de Trabajo Social» di Rosario dal 2 luglio 1977, al n. 533;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2004 e del 24 febbraio 2004, nelle quali è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sez. A, con l'applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra il quale si è riservato di definire la misura compensativa con separato parere;

Vista la nota del 26 gennaio 2004 del Consiglio nazionale di categoria nella quale sono indicate le materie per la prova integrativa, per l'ipotesi di richiesta — da parte dell'interessata — di iscrizione alla sez. A, ed è espresso parere favorevole senza applicazione di misura compensativa, per l'ipotesi di richiesta di iscrizione alla sez. B;

Preso atto che la sig.ra Bruno Teresa Maria De Lujan con nota pervenuta il 25 maggio 2004, ha inviato altra domanda per l'iscrizione alla sez. B senza applicazione di misura compensativa;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in italia della professione assistente sociale, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bruno Teresa Maria De Lujan, nata a Rosario (Argentina) il 20 aprile 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05876

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Galizia Mathias di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 19/2001 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè alla disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Galizia Mathias, nato a Zurigo (Svizzera) il 1º novembre 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Agraringenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Agraringenieur» conseguito presso la «Humboldt-Universitat zu Berlin» in data 13 novembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo sez A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative.

Decreta:

Al sig. Galizia Mathias, nato a Zurigo (Svizzera) il 1º novembre 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05877

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Cipi Maksim di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1 comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti pei l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cipi Maksim, nato a Gjirokaster (Albania) il 23 luglio 1953, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale albanese di «Jnxhinier per ndertime civile industrial ura» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inxhinier per ndertime civile industrial ura, conseguito presso la «Te Universitetit te Tiranes» in data 15 maggio 1976;

Considerato che il richiedente ha dimostrato esperienza nel campo dell'ingegneria;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia: 1) strade, ferrovie e aeroporti;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e comma 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 89/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma rinnovato in data 23 aprile 2002, con scadenza il 23 aprile 2006, per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cipi Maksim, nato a Gjirokaster (Albania) il 23 luglio 1953, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) strade, ferrovie, aeroporti.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato;

d) l'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore civile ambientale.

04A05878

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 31 maggio 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, per la provincia di Bari, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1º febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Vista la sentenza n. 7829/02 del 15 maggio - 11 settembre 2002 del T.A.R. Lazio (sezione seconda) che ha rigettato il ricorso proposto dalla società Horizon Apulia S.r.l. (plico n. 172 - provincia di Bari) avverso il suddetto decreto direttoriale 11 luglio 2001 di approvazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il ricorso in appello presentato dalla società Horizon Apulia S.r.l. per la riforma della menzionata sentenza n. 7829/02;

Considerato che, con decisione n. 2877/2004, in data 15 gennaio - 7 maggio 2004, il Consiglio di Stato (sezione quarta), accogliendo il predetto ricorso in appello, ha annullato, in riforma della sentenza n. 7829/02 del T.A.R. Lazio, il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nella parte concernente il punteggio formulato dalla commissione aggiudicatrice nei confronti della società appellante con la seguente motivazione: «La commissione, invero, ha confuso la relazione tecnica con quella ubicazionale», la quale, «a dire della commissione, non sarebbe stata allegata all'offerta, così da non consentire l'attribuzione del relativo punteggio scaturente dalle indicazioni ivi contenute sulla tipologia dell'ubicazione della sala Bingo.». Tale relazione ubicazionale «era stata prodotta contestualmente all'offerta, cioè in data 16 gennaio 2001» «e avrebbe potuto fondare l'attribuzione del reclamato punteggio (illegittimamente omesso) in favore della Horizon.». «D'altro canto, ed a ulteriore riprova della bontà dell'assunto, essendo la relazione ubicazionale prevista dal bando a pena di esclusione, la sua mancanza agli atti sin dal primo momento avrebbe comportato una conseguenza diversa (e cioè appunto l'esclusione dell'offerta della Horizon) e non mai avrebbe potuto legittimare la deteriore valutazione del punteggio da attribuire alla Horizon.»;

Considerato, peraltro, che il Consiglio di Stato, con la suddetta pronuncia, ha ritenuto «ragionevole e legittima l'attribuzione degli ulteriori punteggi reclamati dall'appellante» ed, in particolare, di quelli che l'amministrazione, in stretta esecuzione del preciso incombente disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3025/2003 in data 11 luglio 2003 e dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione depositata presso l'amministrazione stessa dalla società Horizon Apulia S.r.l., ha assegnato — giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i *sub* criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001 — all'offerta della predetta società (plico n. 172) per le seguenti voci: **A 1** (confort e qualità del progetto della sala, qualità dei materiali) **4** (quattro) punti; **B 1** (livello di urbanizzazione relativo alla zona di insediamento della sala) **6** (sei) punti; **B 2** (attrattività turistica) **5** (cinque) punti; **B 3** (vicinanza ad infrastrutture commerciali e/o ad alta frequentazione) **4** (quattro) punti; **B 4** (parcheggi pubblici in prossimità della sala) **2** (due) punti; **C 2** (dotazione di servizi igienici) **2** (due) punti;

Visto che, in data 12 maggio 2004, la menzionata società ha presentato istanza di esecuzione della sentenza in parola e di rilascio della concessione per la gestione di una sala-bingo sita in Altamura (Bari);

Considerato che occorre procedere all'esecuzione della ripetuta sentenza n. 2877/2004 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Bari in base alle suddette risultanze istruttorie, secondo le quali il punteggio complessivo attribuito all'offerta della società Horizon Apulia S.r.l. risulta pari a **56 punti**;

Visto il decreto 9 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale è stata dichiarata decaduta dalla graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Bari la società So.Ge.A. S.r.l. (plico n. 1219) e, per l'effetto, è stato individuato il soggetto assegnatario della concessione in quanto collocato, nella graduatoria per la provincia di Bari, nella posizione progressivamente più favorevole e cioè la società Don Pelagio S.r.l. (plico n. 227);

Visto il successivo decreto 26 settembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2003), con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione della concessione alla società Don Pelagio S.r.l. (plico n. 227) e, per l'effetto, è stata individuata la società assegnataria della concessione in quanto collocata, nella medesima graduatoria della provincia di Bari, nella posizione progressivamente più favorevole e cioè la Astra Bingo S.r.l. (plico n. 226);

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Bari, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: PUGLIA; Provincia: BARI

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**219**	**GESTIONE GIOCHI SALE S.R.L.**	**BARI**	**74**
2	**213**	**GESTIONE GIOCHI SALE S.R.L.**	**CORATO**	**67**
3	**224**	**BINGO PUGLIA S.R.L.**	**ANDRIA**	**66**
4	**228**	**DON PELAGIO S.R.L.**	**BITONTO**	**66**
5	**215**	**GESTIONE GIOCHI SALE S.R.L.**	**BARI**	**60**
6	**220**	**BINGO PUGLIA S.R.L.**	**GIOIA DEL COLLE**	**60**
7	**905**	**GIOCO 2000 S.R.L.**	**PUTIGNANO**	**59**
8	**230**	**DON PELAGIO S.R.L.**	**BARI**	**57**
9	**229**	**DON PELAGIO S.R.L.**	**CASAMASSIMA**	**56**
10	**172**	**HORIZON APULIA S.R.L.**	**ALTAMURA**	**56**
11	226	ASTRA BINGO S.R.L.	ANDRIA	53
12	679	BIN-GO S.R.L.	BARI	52
13	208	BINGO LADY S.R.L.	BARI	50
14	661	MASTRHOTEL TURINVEST S.R.L.	ANDRIA	49
15	1257	GIOCHI E SCOMMESSE	BARI	48
16	525	RTI SERVHOTEL S.R.L.	MONOPOLI	47
17	1071	IMPERIAL BINGO S.R.L.	BARI	43
18	1129	ECOMEDITERRANEA S.R.L.	BARI	41
19	161	BINGOSTAR S.R.L.	BARI	40
20	1236	GIOMAX S.R.L.	BARI	40
21	1179	G.ENTERTAIMENT S.R.L.	TRANI	39
22	1224	TRADE SERVICE S.R.L.	CASAMASSIMA	36
23	506	BARLETTA SPORT GIOCHI S.R.L.	BITONTO	30
24	1149	SOGETUR S.P.A.	GIOIA DEL COLLE	20

2. La società Horizon Apulia S.r.l. (plico n. 172) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La società Horizon Apulia S.r.l. dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.164.56. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti del provvedimento di assunzione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della Astra Bingo S.r.l. (plico n. 226).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A05932

DECRETO 4 giugno 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, per la provincia di Caserta, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo:

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1º febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenze n. 9977/02, n. 6177/02 e n. 5022/03, rispettivamente in data 16 ottobre - 13 novembre 2002, 8 maggio - 8 luglio 2002 e 16 ottobre 2002 - 4 giugno 2003, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo i ricorsi proposti, rispettivamente, dalla ditta individuale «Impresa edile Zaccariello Mario» (plico n. 406 - provincia di Caserta), «Impresa edile Zaccariello Mario» (plico n. 407 - provincia di Caserta) e dalla società «Bingo World S.r.l.» (plico n. 436 - provincia di Caserta) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Considerato che, a seguito di rinuncia all'assegnazione della concessione da parte delle società «L'Eldorado S.r.l.» (plico n. 996) e «Domitia Service S.a.s.» (plico n. 481) sono subentrate le società «Linea Bingo S.r.l.» (plico n. 1014), «Linea Bingo S.r.l.» (plico n. 1016), a sua volta rinunciataria, ed il R.T.I. «Non Solo Cinema S.r.l. - S.G.A.I. S.r.l.» (plico n. 757);

Vista la sentenza n. 5060/02 in data 8 maggio - 31 maggio 2002, con la quale il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda) ha rigettato il ricorso proposto dalla società «Planet Bingo Savaris S.a.s.» (plico n. 14/T) avverso il provvedimento di non ammissione alla gara;

Atteso che, in ottemperanza alle richiamate pronunce giurisdizionali n. 9977/02, n. 6177/02 e n. 5022/03, l'amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle rispettive società ricorrenti, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i *sub*-criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della «**Impresa Edile Zaccariello Mario**» (plico n. 406) il punteggio complessivo pari a **punti 38**, all'offerta della «**Impresa Edile Zaccariello Mario**» (plico n. 407) il punteggio complessivo pari a **32 punti**, all'offerta della **Bingo World S.r.l.** (plico n. 436) il punteggio complessivo pari a **34 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione delle ripetute sentenze n. 9977/02, n. 6177/02 e n. 5022/03 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Caserta in base alle suddette risultanze istruttorie;

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Caserta, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: CAMPANIA; Provincia: CASERTA

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**639**	**BINGO BOYS S.R.L.**	**TEVEROLA**	**47**
2	**1354**	**TRICO S.R.L.**	**CASERTA**	**41**
3	**692**	**PARTENOPEA BINGO S.R.L.**	**SANTA MARIA CAPUAVETERE**	**39**
4	**406**	**IMPRESA EDILE ZACCARIELLO MARIO**	**CASERTA**	**38**
5	**436**	**BINGO WORLD S.R.L.**	**CASTELVOLTURNO**	**34**
6	407	IMPRESA EDILE ZACCARIELLO MARIO	AVERSA	32
7	1014	LINEA BINGO S.R.L.	SANT'ARPINO	30
8	757	R.T.I. NON SOLO CINEMA S.R.L. - S.G.A.I. S.R.L.	CASERTA	24
9	332	PIANETA BINGO S.R.L.	CASAGIOVE	20
10	752	R.T.I. EUROPLAY S.R.L. – S.G.A.I. S.R.L.	SAN NICOLA LA STRADA	13
11	599	DI MATTEO SCIPIONE	CASERTA	13

2. La ditta individuale «Impresa edile Zaccariello Mario» (plico n. 406) e la società «Bingo World S.r.l.» (plico n. 436) dovranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla ditta individuale e sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La ditta individuale «Impresa edile Zaccariello Mario» (plico n. 406) e la società «Bingo World S.r.l.» (plico n. 436) dovranno provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la ditta individuale e la società in parola dovranno approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti dei provvedimenti di assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della «Linea Bingo S.r.l.» (plico n. 1014) e del R.T.I. «Non Solo Cinema S.r.l. - S.G.A.I. S.r.l.» (plico n. 757).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 4 giugno 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A05933

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2004.

Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2002, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed in particolare il comma 1, lettera *s)*, che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un idonea copertura finanziaria per la tutela del danno biologico da attuarsi con adeguamento della tariffa dei premi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma, 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2003, concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per gli anni 2000 e 2001, per la copertura del danno biologico;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 919 del 2 dicembre 2003, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13. Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi per l'anno 2002 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2002;

Decreta:

Per l'anno 2002 l'addizionale sui premi assicurativi, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura pari a 1,71% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 343

04A05908

DECRETO 27 aprile 2004.

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Visto il comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione scientifica di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto che il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;

Vista la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la predetta commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile;

Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione 90/326/CEE così come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elenco è costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile.

3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.

Art. 2.

1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2004

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1

ALLEGATO

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA PROBABILITA'

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI		
AGENTI	**MALATTIE**	**CODICE (*) IDENTIFICATIVO**
METALLI, loro leghe, amalgame, composti inorganici e organici		
01 **ANTIMONIO leghe e composti**	PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA	I.1.01. J63.8
	ANEMIA EMOLITICA (trisolfuro di antimonio o stibina)	I.1.01. D59.8
	TRACHEOBRONCHITE	I.1.01. J42
	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.01. L24
02 **ARSENICO leghe e composti**	CONGIUNTIVITE	I.1.02. H10.4
	RINITE	I.1.02. J31.0
	PERFORAZIONE SETTO NASALE	I.1.02. J34.8
	EPATOPATIA CRONICA	I.1.02. K71
	CHERATOSI PALMARE E PLANTARE	I.1.02. L85.1
	POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.02. G62.2
	TUMORI DEL POLMONE	I.1.02. C34
	TUMORI DEL FEGATO	I.1.02. C22
	TUMORI DELLA CUTE	I.1.02. C44
03 **BERILLIO leghe e composti**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.03. J42
	GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI)	I.1.03. J63.2
	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.03. L23
	GRANULOMI CUTANEI	I.1.03. L92.3
	ULCERE CUTANEE	I.1.03. L98.4
	TUMORI DEL POLMONE	I.1.03. C34
04 **CADMIO leghe e composti**	RINITE ATROFICA	I.1.04. J31.0
	ENFISEMA	I.1.04. J68.4
	NEFROPATIA	I.1.04. N14.3
	OSTEOMALACIA	I.1.04. M83
	TUMORI DEL POLMONE	I.1.04. C34
05 **CROMO leghe e composti**	ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE	I.1.05. J34.8
	DERMATITE ULCERATIVA	I.1.05. L98.4
	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.05. L23.0
	ASMA BRONCHIALE	I.1.05. J45.0
	TUMORI DEL POLMONE	I.1.05. C34
	TUMORE DELLE CAVITA' NASALI	I.1.05. C30
	TUMORE DEI SENI PARANASALI	I.1.05. C31

(*) CODICE IDENTIFICATIVO: numero lista (I o II); numero gruppo malattia (da 1 a 7); numero progressivo dell'agente; codice della malattia (ICD-10)
Il codice identificativo è unico anche quando l'agente e la malattia ad esso associata sono ripetuti in due gruppi.

	AGENTI	MALATTIE	CODICE (*) IDENTIFICATIVO
06	**MANGANESE** leghe e composti	PARKINSONISMO MANGANICO	I.1.06. G21
		PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.06. F07.9
07	**MERCURIO** amalgame e composti	TREMORE	I.1.07. G25.2
		ATASSIA	I.1.07. R26.0
		DIPLOPIA	I.1.07. H53.2
		PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.07. F07.9
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.07. G62.2
		NEFROPATIA	I.1.07. N14.3
		GENGIVOSTOMATITE	I.1.07. K05.1
08	**NICHEL** leghe e composti	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.08. L23.0
		ASMA BRONCHIALE	I.1.08. J45.0
		TUMORI DEL POLMONE	I.1.08. C34
		TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	I.1.08. C30
		TUMORE DEI SENI PARANASALI	I.1.08. C31
09	**OSMIO** leghe e composti	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.09. L23
		CHERATOCONGIUNTIVITE	I.1.09. H16.2
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.09. J42
10	**PIOMBO** leghe e composti	ORLETTO GENGIVALE DI BURTON	I.1.10. T56.0
		GASTRODUODENITE	I.1.10. K29.9
		COLICA SATURNINA	I.1.10. T56.0
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.10. G62.2
		ENCEFALOPATIA	I.1.10. G92
		NEFROPATIA	I.1.10. N14.3
		ANEMIA	I.1.10. D64
11	**RAME** leghe e composti	CONGIUNTIVITE	I.1.11. H10.4
		RINITE	I.1.11. J31.0
		ASMA BRONCHIALE	I.1.11. J45
		DERMATITE	I.1.11. L25
		GRANULOMATOSI POLMONARE (solfato di rame)	I.1.11. J70
12	**SELENIO** leghe e composti	BRONCHITE IRRITATIVA	I.1.12. J42
		DERMATITE	I.1.12. L25
		ENCEFALOPATIA TOSSICA	I.1.12. G92
13	**STAGNO** leghe e composti	STANNOSI	I.1.13. J63.5
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.13. L24
14	**TALLIO** leghe e composti	NEUROPATIA PERIFERICA	I.1.14. G62.2
		GASTROENTERITE	I.1.14. K52.1
		ALOPECIA	I.1.14. L63
		EPATOPATIA	I.1.14. K71
		NEFROPATIA	I.1.14. N14.3

	AGENTI	MALATTIE	CODICE (*) IDENTIFICATIVO
15	**URANIO e composti (effetti non radioattivi)**	NEFROPATIA	I.1.15. N14.3
16	**VANADIO leghe e composti**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.16. J42
		ASMA BRONCHIALE	I.1.16. J45.0
		FIBROSI POLMONARE	I.1.16. J63
		CONGIUNTIVITE	I.1.16. H10.4
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.16. L23
17	**ZINCO leghe e composti**	BRONCHITE	I.1.17. J42
		PNEUMOCONIOSI BENIGNA (stearato di zinco)	I.1.17. J63.8
		FEBBRE DA FUMI METALLICI	I.1.17. T56.5
	ALOGENI e loro composti inorganici		
18	**BROMO, CLORO, IODIO**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.18. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.18. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.18. L24
		ACNE	I.1.18. L70.8
		BROMISMO	I.1.18. F13.2
19	**FLUORO E COMPOSTI INORGANICI**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.19. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.19. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.19. L24
		OSTEOFLUOROSI	I.1.19. M85.1
		ANEMIA	I.1.19. D64
	COMPOSTI INORGACI DELL'AZOTO, CARBONIO, ZOLFO E FOSFORO		
20	**COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO (ossido di azoto, acido nitrico, ammoniaca)**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.20. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.20. H10.4
21	**OSSIDO DI CARBONIO**	OSSICARBONISMO :VERTIGINI, ASTENIA, CEFALEA, TURBE CARDIACHE DEL RITMO E DELLA CONDUZIONE (SEQUELE NEUROLOGICHE E CARDIACHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE)	I.1.21. T58
22	**CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.22. J42
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.22. L24
		EDEMA POLMONARE TARDIVO	I.1.22. J68.1
23	**COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO**	MIOCARDITE	I.1.23. I51.4
		NECROSI DEL MASCELLARE	I.1.23. K10.2
		ALVEOLITI DEL MASCELLARE	I.1.23. K10.3
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.23. J42
		EPATOPATIA	I.1.23. K71
		NEFROPATIA	I.1.23. N14.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.23. L24
24	**ZOLFO, POLISOLFURI (polisolfuro di bario, di calcio, di sodio)**	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.24. L24
		CONGIUNTIVITE	I.1.24. H10.4

	AGENTI	MALATTIE	CODICE (*) IDENTIFICATIVO
25	**ANIDRIDE SOLFOROSA**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.25. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.25. H10.4
		ENFISEMA POLMONARE	I.1.25. J68.4
26	**ACIDO SOLFORICO**	BLEFAROCONGIUNTIVITE	I.1.26. H10.5
		ODONTOPATIE	I.1.26. K03.2
		PERIODONTOPATIE	I.1.26. K05.5
		BRONCHITE	I.1.26. J42
		RADS (SINDROME DA DISFUNZIONE REATTIVA DELLE VIE AEREE)	I.1.26. J68.3
27	**SOLFURO DI CARBONIO**	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.27. F07.9
		POLINEUROPATIA SENSITIVA MOTORIA ARTI INFERIORI	I.1.27. G62.2
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CORONARICO	I.1.27. I25.1
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CEREBRALE	I.1.27. I67.2
		ARTERIOSCLEROSI ARTERIE ARTI INFERIORI	I.1.27. I70.2
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RENALE	I.1.27. I12.9
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RETINICO	I.1.27. I70.8
		IPERTENSIONE ARTERIOSA	I.1.27. I10
28	**IDROGENO SOLFORATO**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.28. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.28. H10.4
		SINDROME NEUROASTENIFORME CON AMNESIA	I.1.28. F48.0
IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI			
29	**N-ESANO**	POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.29. G62.2
30	**BUTADIENE**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.30. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.30. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.30. L24
31	**ETERE DI PETROLIO** **WHITE SPIRIT**	DEPRESSIONE SISTEMA NERVOSO CENTRALE	I.1.31. F18
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.31. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.31. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.31. L24
		NEFROPATIA	I.1.31. N14.4
32	**DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI** **Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetra-cloroetilene (percloroetilene)**	ENCEFALOPATIA (trielina)	I.1.32. G92
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.32. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.32. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.32. L24
		EPATOPATIA TOSSICA	I.1.32. K71
		NEFROPATIA	I.1.32. N14.4
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.32. G62.2
33	**DICLOROACETILENE**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.33. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.33. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.33. L24

	AGENTI	MALATTIE	CODICE (*) IDENTIFICATIVO
34	**CLORURO DI VINILE**	FIBROSI POLMONARE	I.1.34. J68.4
		ACROSTEOLISI (FALANGI UNGUEALI)	I.1.34. M89.5
		SINDROME RAYNAUD SIMILE	I.1.34. I73.0
		EPATOPATIA FIBROTICA	I.1.34. K74.0
		ANGIOSARCOMA EPATICO	I.1.34. C22.3
35	**BENZENE**	PANCITOPENIA DI TIPO IPORIGENERATIVO	I.1.35. D61.2
		LEUCEMIA (PREVALENTEMENTE MIELOCITICA)	I.1.35. C92.9
36	**TOLUENE**	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.36. F07.9
37	**XILENE**	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.37. F07.9
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.37. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.37. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.37. L24
38	**STIRENE**	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.38. F07.9
		NEUROPATIA PERIFERICA	I.1.38. G62.2
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.38. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.38. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.38. L24
39	**DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE** Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.39. F07.9
		EPATOPATIA	I.1.39. K71
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (dinitroclorobenzene)	I.1.39. L23
		PORFIRIA TOSSICA (esaclorobenzene)	I.1.39. E80.2
40	**IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) MISCELE** (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e fluidi da taglio, olio di creosoto)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (olii minerali)	I.1.40. L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (olii minerali)	I.1.40. L23
		DERMATITE FOLLICOLARE ACNEIFORME (olii minerali)	I.1.40. L24.1
		TUMORI DELLA CUTE	I.1.40. C44
		TUMORI DEL POLMONE	I.1.40. C34
41	**TERPENI** (essenza di trementina, limonene, altri)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.41. J42
		ASMA BRONCHIALE	I.1.41. J45.0
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.41. L23
42	**FENOLO, TIOFENOLO, NAFTOLO E LORO OMOLOGHI E DERIVATI ALOGENATI, NITRICI, SOLFONICI E FOSFORATI**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.42. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.42. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.42. L24
43	**AMINE ALIFATICHE** primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.43. L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.43. L23
		ASMA BRONCHIALE	I.1.43. J45.0
		CONGIUNTIVITE	I.1.43. H10.4
		LESIONI CORNEALI (metilamina)	I.1.43. H16

	AGENTI	MALATTIE	CODICE (*) IDENTIFICATIVO
44	**AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PDF), beta-naftilamina(*), 4-aminodifenile(*), benzidina (*), altri)**	ASMA BRONCHIALE (PFD)	I.1.44. J45.0
		METAEMOGLOBINEMIA	I.1.44. D74.8
		ANEMIA EMOLITICA	I.1.44. D59
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.44. L23
		CISTITE EMORRAGICA	I.1.44. N30.9
		TUMORE DELLA VESCICA (*)	I.1.44. C67
45	**AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.45. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.45. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.45. L24
		EPATOPATIA	I.1.45. K71
		NEUROPATIA PERIFERICA (acrilamide)	I.1.45. G62.2
46	**ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI (acrilonitrile, altri)**	SEQUELE NEUROLOGICHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE:	
		SINDROME PARKINSONIANA	I.1.46. G21
		SINDROMI CEREBELLOSPASTICHE	I.1.46. R26.1
		QUADRI EPILETTICI	I.1.46. G40.1
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.46. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.46. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.46. L24
47	**OZONO, OZONURI E PEROSSIDI**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.47. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.47. H10.4
48	**CHETONI e derivati alogenati (acetone, metilbutilchetone (MBK), altri)**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.48. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.48. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.48. L24
		NEUROPATIA PERIFERICA (metilbutilchetone)	I.1.48. G62.2
49	**ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri)**	TRACHEOBRONCHITE	I.1.49. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.49. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.49. L24
		ASMA BRONCHIALE	I.1.49. J45.0
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.49. L23
50	**DIISOCIANATI (toluendiisocianato (TDI),difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI) altri)**	ASMA BRONCHIALE	I.1.50. J45.0
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.50. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.50. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.50. L24
51	**CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri)**	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.51. L23
		DEPIGMENTAZIONE CUTANEA	I.1.51. L81.9
		CONGIUNTIVITE	I.1.51. H10.4
		CHERATITE	I.1.51. H16

	AGENTI	MALATTIE	CODICE (*) IDENTIFICATIVO
52	**ALCOLI e derivati** (alcol metilico, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	I.1.52. F18
		NEURITE OTTICA (a. metilico)	I.1.52. H46
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.52. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.52. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.52. L24
53	**GLICOLI e derivati** (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.53. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.53. H10.4
		NISTAGMO	I.1.53. H55
		OSSALURIA	I.1.53. E74.8
		ANEMIA MACROCITICA (meticellosolve)	I.1.53. D52.9
		TREMORE (INTOSSICAZIONE ACUTA)	I.1.53. G25.2
		ATASSIA (INTOSSICAZIONE ACUTA)	I.1.53. R26.0
54	**ETERI e derivati** (etere etilico, clorometiletere (CMME), bisclorometiletere (BCME) altri)	CONGIUNTIVITE	I.1.54. H10.4
		PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.54. F07
		TUMORI DEL POLMONE (BCME, CMME)	I.1.54. C34
55	**ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI** (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.55. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.55. H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.55. L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.55. L23
		GOZZO (ditiocarbammati)	I.1.55. E04.9
		EPATOPATIA	I.1.55. K71
56	**ANIDRIDI e derivati** (anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altre)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.56. J42
		ASMA BRONCHIALE	I.1.56. J45.0
57	**COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO** (triortocresilfosfato e esteri organofosforici)	POLINEUROPATIA	I.1.57. G62.2
58	**ESTERI ORGANICI e derivati** (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC)	I.1.58. F18
		NEUROPATIA PERIFERICA SENSITIVA (metacrilato di metile)	I.1.58. G62.2
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.58. J42
		CONGIUNTIVITE	I.1.58. H10.4
		ASMA BRONCHIALE (metacrilato di metile)	I.1.58. J45.0
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	I.1.58. L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	I.1.58. L23
59	**ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO** (nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri)	CEFALEA VASCOLARE	I.1.59. G44.1
		CRISI ANGINOSE (NITROGLICOLE)	I.1.59. I20
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.59. L23
		ULCERE SOTTOUNGUEALI	I.1.59. L60.8

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
01	**RUMORE OTOLESIVO**	IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE	I.2.01. H83.3
02	**VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO**	SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA (ANGIONEUROSI DITA MANI)	I.2.02. I73.0
		OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA)	I.2.02. M19.2
		SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	I.2.02. G56.0
		ALTRE NEUROPATIE DEGLI ARTI SUPERIORI	I.2.02. G56
		TENDINITI-TENOSINOVITI MANO-POLSO	I.2.02. M77
03	**MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI ESEGUITA CON CONTINUITA'DURANTE IL TURNO LAVORATIVO**	SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	I.2.03. M47.8
		ERNIA DISCALE LOMBARE	I.2.03. M51.2
04	**MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITA' ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA META' DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO**	*SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA:*	
		TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (o tendinite cuffia rotatori)	I.2.04. M75.1
		TENDINITE CAPOLUNGO BICIPITE	I.2.04. M75.2
		TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY)	I.2.04. M75.3
		BORSITE	I.2.04. M75.5
		SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO:	
		EPICONDILITE	I.2.04. M77.0
		EPITROCLEITE	I.2.04. M77.1
		BORSITE OLECRANICA	I.2.04. M70.2
		SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO:	
		TENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA)	I.2.04. M65.8
		SINDROME DI DE QUERVAIN	I.2.04. M65.4
		DITO A SCATTO	I.2.04. M65.3
		SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	I.2.04. G56.0
05	**MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITA' ESEGUITE CON CONTINUITA' DURANTE IL TURNO LAVORATIVO**	BORSITE	I.2.05. M70.4
		TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE	I.2.05. M76.8
		MENISCOPTIA DEGENERATIVA	I.2.05. M23.3

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
06	**LAVORI SUBACQUEI E IN CAMERE IPERBARICHE**	OTOPATIE BAROTRAUMATICHE	I.2.06 T70.0
		SINUSOPATIE BAROTRAUMATICHE	I.2.06. T70.1
		EMBOLIE GASSOSE DA DECOMPRESSIONE	I.2.06. T70.3
		OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI)	I.2.06. M90.3
07	**RADIAZIONI IONIZZANTI**	RADIODERMITE	I.2.07. L58
		OPACITA' DEL CRISTALLINO	I.2.07. H26.9
		ANEMIA IPORIGENERATIVA	I.2.07. D61.9
		PIASTRINOPENIA	I.2.07. T66
		LEUCOPENIA	I.2.07. D70
		PANCITOPENIA	I.2.07. D69.5
		INFERTILITA' TEMPORANEA O PERMANENTE MASCHILE	I.2.07. N46
		TUMORI SOLIDI	I.2.07. C80
		TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	I.2.07. C96
08	**RADIAZIONI UV**	CHERATOSI ATTINICHE	I.2.08. L57.0
09	**LASER**	LESIONI RETINICHE	I.2.09. H35.9
		LESIONI DELLA CORNEA	I.2.09. H18.9
		OPACITA' DEL CRISTALLINO	I.2.09. H26.9
		OPACITA' DEL CORPO VITREO	I.2.09. H43.3
10	**RADIAZIONI INFRAROSSE**	OPACITA' DEL CRISTALLINO	I.2.10. H26.9
		ERITEMA PERMANENTE	I.2.10. L59.0
11	**RADIOFREQUENZE, MICROONDE**	OPACITA' DEL CRISTALLINO	I.2.11. H26.9
		INFERTILITA' MASCHILE TEMPORANEA	I.2.11. N46

GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
BATTERI E ORGANISMI SIMILI			
01	**CLOSTRIDIUM TETANI**	TETANO	I.3.01. A35
02	**BRUCELLA** (melitensis, abortus, suis, canis)	BRUCELLOSI NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.02. A23
03	**MICOBATTERI TUBERCOLARI TIPICI E ATIPICI**	TUBERCOLOSI DEL POLMONE	I.3.03. A15
		TUBERCOLOSI DI ALTRI ORGANI/APPARATI	I.3.03. A18
04	**MICOBATTERIO DELLA LEBBRA**	LEBBRA	I.3.04. A30
05	**STREPTOCOCCUS SUIS**	MENINGITE	I.3.05. G00.2
		SETTICEMIA E LORO COMPLICANZE	I.3.05. A40.8
06	**BACILLO DELL'ANTRACE**	CARBONCHIO CUTANEO, POLMONARE E GASTROENTERICO	I.3.06. J60
07	**RICKETTSIE**	FEBBRE Q	I.3.07. A78
		RICKETTSIOSI NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.07. A79
08	**NEISSERIA** (meningitidis)	MENINGITE	I.3.08. G01
09	**SALMONELLAE**	SALMONELLOSI	I.3.09. A01
10	**LISTERIA**	LISTERIOSI (LOCALIZZATA E SISTEMICA)	I.3.10. A32
11	**ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE**	ERISIPELOIDE NELLE VARIE FORME CLINICHE (MAL ROSSINO O MALATTIA DEI PESCIVENDOLI)	I.3.11. A26
12	**FRANCISELLA TULARENSIS**	TULAREMIA NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.12. A21
13	**CHLAMYDIA TRACHOMATIS**	TRACOMA	I.3.13. A71
14	**CHLAMYDIA PSITTACI**	ORNITOSI (PSITTACOSI) E SUE COMPLICAZIONI	I.3.14. A70
15	**BORRELIAE**	MALATTIA DI LYME NELLE VARIE FORME CLINICHE (PRECOCI E TARDIVE)	I.3.15. A69.2

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
16	**LEPTOSPIRE**	LEPTOSPIROSI	I.3.16. A27
17	**YERSINIA PESTIS**	PESTE NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.17. A20
VIRUS			
18	**VIRUS EPATITE "A"**	EPATITE ACUTA "A"	I.3.18. B15
19	**VIRUS EPATITE "B"**	EPATITE ACUTA "B"	I.3.19. B16
		EPATITE CRONICA "B"	I.3.19. B18
20	**VIRUS EPATITE "C"**	EPATITE ACUTA "C"	I.3.20. B17
		EPATITE CRONICA "C"	I.3.20. B18
		CRIOGLOBULINEMIA MISTA	I.3.20. D89.1
		ALTRE SEQUELE	I.3.20. B94.2
21	**VIRUS HIV**	SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS)	I.3.21. B24
22	**VIRUS DELLA RABBIA**	RABBIA	I.3.22. A82
23	**ARENAVIRUS**	FEBBRE EMORRAGICA	I.3.23. A96
24	**ALTRI VIRUS DELLA FEBBRE EMORRAGICA**	FEBBRE EMORRAGICA	I.3.24. A98
25	**PAPILLOMA VIRUS**	VERRUCHE CUTANEE	I.3.25. B07
26	**AGENTI ASSOCIATI CON LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)**	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI	I.3.26. A81.0
PARASSITI			
27	**ANCYLOSTOMA DUODENALIS**	ANCHILOSTOMIASI	I.3.27. B76.0
28	**ECHINOCOCCUS GRANULOSUS**	IDATIDOSI	I.3.28. B67
29	**ENTAMOEBA HISTOLYTICA**	AMEBIASI INTESTINALE E ASCESSUALE	I.3.29. A06
30	**GIARDIA (LAMBLIA)**	GIARDIASI (LAMBLIASI)	I.3.30. A07.1
31	**PLASMODIUM FALCIPARUM**	MALARIA	I.3.31. B50
32	**PLASMODIUM VIVAX**	MALARIA	I.3.32. B51
33	**PLASMODIUM MALARIAE**	MALARIA	I.3.33. B52

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
34	**PLASMODIUM OVALE**	MALARIA	I.3.34. B53.0
35	**SCHISTOSOMI**	SCHISTOSOMIASI	I.3.35. B65
36	**LEISHMANIA**	LEISHMANIOSI	I.3.36. B55
MICETI (FUNGHI)			
37	**ASPERGILLUS FUMIGATUS**	ASPERGILLOSI BRONCO POLMONARE ALLERGICA	I.3.37. B44.0
		ASPERGILLOMA	I.3.37. B44.7
		ASPERGILLOSI SISTEMICA	I.3.37. B44.7
38	**CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS (o FILOBASIDIELLA NEOFORMANS)**	CRIPTOCOCCOSI	I.3.38. B45
ARTROPODI			
39	**SARCOPTES SCABIEI**	SCABBIA	I.3.39. B86

GRUPPO 4 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
01	**SILICE LIBERA CRISTALLINA**	SILICOSI POLMONARE	I.4.01. J62.8
02	**POLVERI MISTE A BASSO CONTENUTO IN SILICE LIBERA CRISTALLINA**	*PNEUMOCONIOSI FIBROGENE:*	
		PNEUMOCONIOSI DEI MINATORI DI CARBONE	I.4.02. J60
		SIDEROSILICOSI, LIPAROSI, ALTRE	I.4.02. J62.8
03	**ASBESTO**	ASBESTOSI POLMONARE	I.4.03. J61
		PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA	I.4.03. J92
		MESOTELIOMA PLEURICO	I.4.03. C45.0
		TUMORI DEL POLMONE	I.4.03. C34
04	*ALTRI SILICATI*: **TALCO**	TALCOSI	I.4.04. J62.0
05	**CAOLINO**	CAOLINOSI	I.4.05. J63.8
06	**MICHE, BENTONITE, ALTRI**	PNEUMOCONIOSI FIBROGENA	I.4.06. J68.4

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
	POLVERI INERTI:		
07	**CARBONE PURO, GRAFITE PURA**	ANTRACOSI	I.4.07. J60
08	**OSSIDI DI FERRO**	SIDEROSI	I.4.08. J63.4
09	**BARIO**	BARITOSI	I.4.09. J63.8
10	**STAGNO**	STANNOSI	I.4.10. J63.5
11	**ALTRE**	ALTRE PNEUMOCONIOSI DA ACCUMULO	I.4.11. J63
12	**CEMENTO, CALCARE, GESSO, CALCE, ALTRE POLVERI**	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.4.12. J44
	ALTRI AGENTI:		
13	**ALLUMINIO**	ALLUMINOSI	I.4.13. J63.0
14	**CARBURI METALLICI SINTERIZZATI (METALLI DURI)**	FIBROSI POLMONARE	I.4.14. J68.4
15	**FUMI E GAS DI SALDATURA**	BRONCHITE CRONICA	I.4.15. J42
	FIBRE TESSILI VEGETALI:		
16	**COTONE**	BISSINOSI	I.4.16. J66.0
17	**CANAPA, JUTA, SISAL**	ALTRE BRONCOPNEUMOPATIE DA FIBRE TESSILI	I.4.17. J66.8
	FIBRE ARTIFICIALI (M.M.F.):		
18	**FIBRE MINERALI (lana di roccia e lana di scoria)**	TRACHEOBRONCHITE	I.4.18. J42
19	**FIBRE VETROSE**	TRACHEOBRONCHITE	I.4.19. J42
	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO CAUSA DI ASMA BRONCHIALE		
20	*DI ORIGINE VEGETALE:* - **POLVERE E FARINA DI CEREALI** - **SEMI (soia, grano saraceno, ricino, caffè verde)** - **POLVERI DI LEGNO** - **ENZIMI (papaina, pepsina, bromelina)** - **LATTICE** - **ALTRI**	ASMA BRONCHIALE RINITE CONGIUNTIVITE	I.4.20. J45.0 I.4.20. J30.4 I.4.20. H10.1

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
21	*DI ORIGINE ANIMALE:*		
	- **DERIVATI DERMICI** (forfora, peli, piume)	ASMA BRONCHIALE	I.4.21. J45.0
	- **LIQUIDI BIOLOGICI** (sangue e urine) **ED ESCREMENTI**	RINITE	I.4.21. J30.4
	- **ACARI** (delle derrate, del pollame)	CONGIUNTIVITE	I.4.21. H10.1
	- **ENZIMI** (pancreatina, subtilisina, tripsina)		
	- **ALTRI**		
22	*MICETI:*		
	- **ALTERNARIA**	ASMA BRONCHIALE	I.4.22. J45.0
	- **ASPERGILLI**	RINITE	I.4.22. J30.4
	- **PENICILLI**	CONGIUNTIVITE	I.4.22. H10.1
	- **ALTRI**		
23	*AGENTI CHIMICI*		
	DIISOCIANATI (TDI MDI)		
	SALI DI PLATINO	ASMA BRONCHIALE	I.4.23. J45.0
	COLOFONIA		
	PERSOLFATI		
	ALTRI AGENTI CLASSIFICATI R42		
AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO CAUSA DI ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE			
24	**ACTINOMICETI TERMOFILI**	POLMONE DEL CONTADINO	I.4.24. J67.0
25	**ALTRI MICETI**	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA	I.4.25. J67
26	**PROTEINE AVIARIE** (siero e deiezioni di piccioni e tacchini)	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA	I.4.26. J67.2

GRUPPO 5 - MALATTIE DELLA PELLE

	AGENTE	MALATTIA/E	CODICE IDENTIFICATIVO
01	**SOSTANZE E PREPARATI SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI COME ALLERGIZZANTI O IRRITANTI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO**	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (DAC)	I.5.01. L23
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (DIC)	I.5.01. L24
		ORTICARIA DA CONTATTO E ALTRE REAZIONI DA CONTATTO IMMEDIATE	I.5.01. L50.6
02	**COMPOSTI FOTOATTIVI**	DERMATITI ESOGENE DI NATURA FOTOALLERGICA E/O FOTOTOSSICA	I.5.02. L56
03	**OLII MINERALI**	DERMATITE FOLLICOLARE	I.5.03. L24.1
04	**FIBRE LANA DI VETRO**	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.5.04. L24
05	**DIOSSINA E COMPOSTI AROMATICI POLIALOGENATI**	CLORACNE	I.5.05. L70.8
06	**RADIAZIONI IONIZZANTI**	RADIODERMITI	I.5.06. L58
		EPITELIOMI CUTANEI	I.5.06. C44
07	**RADIAZIONI SOLARI**	EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI FOTOESPOSTE	I.5.07. C44
		CHERATOSI ATTINICHE	I.5.07. L57.0
08	**RADIAZIONI UV**	CHERATOSI ATTINICHE	I.5.08. L57.0
09	**RADIAZIONI INFRAROSSE**	ERITEMA PERMANENTE	I.5.09. L59.8

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

	AGENTI	MALATTIE TUMORALI	CODICE IDENTIFICATIVO
01	**AMINE AROMATICHE** (benzidina, betanaftilamina, 4-aminodifenile)	TUMORE DELLA VESCICA	I.1.44 C67
02	**ARSENICO** e composti	TUMORI DELLA CUTE	I.1.02 C44
		TUMORI DEL FEGATO	I.1.02 C22
		TUMORI DEL POLMONE	I.1.02 C34
03	**ASBESTO**	MESOTELIOMA PLEURICO	I.4.03 C45.0
		MESOTELIOMA PERICARDICO	I.6.03. C45.2
		MESOTELIOMA PERITONEALE	I.6.03. C45.1
		MESOTELIOMA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO	I.6.03. C45.7
		TUMORI DEL POLMONE	I.4.03 C34
04	**BENZENE**	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	I.6.04. C96
05	**BERILLIO** e composti	TUMORI DEL POLMONE	I.1.03 C34
06	**BISCLOROMETILETERE E CLOROMETILETERE**	TUMORI DEL POLMONE	I.1.54 C34
07	**CADMIO** e composti	TUMORI DEL POLMONE	I.1.04 C34
08	**CLORURO DI VINILE**	ANGIOSARCOMA EPATICO	I.1.34 C22.3
09	**CROMO** (composti esavalenti)	TUMORI DEL POLMONE	I.1.05 C34
		TUMORI DELLE CAVITA' NASALI	I.1.05 C30
		TUMORI DEI SENI PARANASALI	I.1.05 C31
10	**ERIONITE**	MESOTELIOMA PLEURICO	I.6.10. C45.0

	AGENTI	MALATTIE TUMORALI	CODICE IDENTIFICATIVO
11	**NICHEL (COMPOSTI DEL NICHEL)**	TUMORI DEL POLMONE	I.1.08 C34
		TUMORI DELLE CAVITA' NASALI	I.1.08 C30
		TUMORI DEI SENI PARANASALI	I.1.08 C31
12	**OSSIDO DI ETILENE**	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	I.06.12 C96.9
13	**TALCO CONTENENTE FIBRE ASBESTIFORMI**	MESOTELIOMA PLEURICO	I.6.13. C45.0
		TUMORI DEL POLMONE	I.6.13. C34
14	**2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA**	TUMORI DEL POLMONE	I.6.14. C34
		SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	I.6.14. C49.9
		LINFOMA NON HODGKIN	I.6.14. C85.9
15	**RADIAZIONI IONIZZANTI**	TUMORI SOLIDI	I.2.07 C80
		TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	I.2.07 C96
16	**RADIAZIONI SOLARI**	EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI FOTOESPOSTE	I.5.07 C44
17	**RADON E SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO**	TUMORI DEL POLMONE	I.6.17. C34
18	**VIRUS EPATITE B (infezione cronica)**	EPATOCARCINOMA	I.6.18. C22.0
19	**VIRUS EPATITE C (infezione cronica)**	EPATOCARCINOMA	I.6.19. C22.0
20	**VIRUS TIPO I DELL'IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (con infezione)**	SARCOMA DI KAPOSI	I.6.20. C46
		LINFOMA NON HODGKIN	I.6.20. C85.9
MISCELE:			
21	**FULIGGINE (*)**	TUMORI DELLA CUTE	I.6.21. C44
		TUMORI DEL POLMONE	I.6.21. C34
22	**OLII DI SCHISTI BITUMINOSI (*)**	TUMORI DELLA CUTE	I.6.22. C44
23	**OLII MINERALI NON TRATTATI O BLANDAMENTE TRATTATI (*)**	TUMORI DELLA CUTE	I.6.23. C44
		TUMORI DEL POLMONE	I.6.23. C34

	AGENTI	MALATTIE TUMORALI	CODICE IDENTIFICATIVO
24	**PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE (*)**	TUMORI DELLA CUTE	I.6.24. C44
		TUMORI DEL POLMONE	I.6.24. C34
		TUMORE DELLA LARINGE	I.6.24. C32
		TUMORI DELLA CAVITA' ORALE	I.6.24. C06.9
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.24. C67
25	**POLVERI DI LEGNO DURO**	TUMORI DELLE CAVITA' NASALI	I.6.25. C30
		TUMORI DEI SENI PARANASALI	I.6.25. C31
LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI:			
26	**ESPOSIZIONI A NEBBIE DI ACIDI INORGANICI FORTI, CONTENENTI ACIDO SOLFORICO**	TUMORI DEL POLMONE	I.6.26. C34
		TUMORE DELLA LARINGE	I.6.26. C32
27	**ESTRAZIONE DELL'EMATITE DAL SOTTOSUOLO CON ESPOSIZIONE AL RADON**	TUMORI DEL POLMONE	I.6.27. C34
28	**FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI CALZATURE**	TUMORI DELLE CAVITA' NASALI	I.6.28. C30
		TUMORI DEI SENI PARANASALI	I.6.28. C31
		LEUCEMIE (**)	I.6.28. C95.9
29	**FUSIONE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO (*)**	TUMORI DEL POLMONE	I.6.29. C34
30	**INDUSTRIA DELLA GOMMA**	TUMORE DELLA VESCICA	I.6.30. C67
		TUMORI DELLA PELVI E DEI CALICI RENALI	I.6.30. C65
		LEUCEMIE (**)	I.6.30. C95.9
31	**PRODUZIONE DELL'ALCOOL ISOPROPILICO (PROCESSO DELL'ACIDO FORTE)**	TUMORI DELLE CAVITA' NASALI	I.6.31. C30
		TUMORI DEI SENI PARANASALI	I.6.31. C31
32	**PRODUZIONE DELL'ALLUMINIO (*)**	TUMORI DEL POLMONE	I.6.32. C34
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.32. C67
33	**PRODUZIONE DELL'AURAMINA**	TUMORE DELLA VESCICA	I.6.33. C67

	AGENTI	MALATTIE TUMORALI	CODICE IDENTIFICATIVO
34	**PRODUZIONE DEL COKE (*)**	TUMORI DELLA CUTE	I.6.34. C44
		TUMORI DEL POLMONE	I.6.34. C32
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.34. C67
35	**PRODUZIONE DEL GAS DAL CARBONE (*)**	TUMORI DELLA CUTE	I.6.35. C44
		TUMORI DEL POLMONE	I.6.35. C34
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.35. C67
36	**PRODUZIONE DI MAGENTA**	TUMORE DELLA VESCICA	I.6.36. C67
37	**PRODUZIONE DI MOBILI E SCAFFALATURE**	TUMORI DELLE CAVITA' NASALI	I.6.37. C30
		TUMORI DEI SENI PARANASALI	I.6.37. C31
38	**ATTIVITÁ DEL VERNICIATORE**	TUMORI DEL POLMONE	I.6.38. C34
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.38. C67

(*) ***Presenza di idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A) cancerogeni***
(**) ***Per utilizzo di benzene***

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI LIMITATA PROBABILITA'

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI

	AGENTI E LAVORAZIONI	MALATTIE	CODICE IDENTIFICATIVO
01	**ANIDRIDE FTALICA**	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.01. J67
02	**ANIDRIDE TRIMELLITICA**	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.02. J67
03	**DIISOCIANATI (TDI MDI)**	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.03. J67
04	**CLORURO DI POLIVINILE (PVC)**	GRANULOMATOSI POLMONARE	II.1.04. J70
05	**SILICE (esposizione con o senza silicosi)**	SCLERODERMIA	II.1.05. M34.9
		ARTRITE REUMATOIDE	II.1.05. M06
		LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	II.1.05. M32.9

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

	AGENTI E LAVORAZIONI	MALATTIE	CODICE IDENTIFICATIVO
01	**MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITA' ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA META' DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO**	*SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO:*	
		SINDROME DA INTRAPPOLAMENTO DEL NERVO ULNARE AL GOMITO	II.2.01. G56.2
		TENDINOPATIA INSERZIONE DISTALE TRICIPITE	II.2.01. M77
		SINDROME DEL CANALE DI GUYON	II.2.01. G56.2
02	**MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA PER ATTIVITA' ESEGUITE DURANTE IL TURNO LAVORATIVO**	TALALGIA PLANTARE (entesopatia)	II.2.02. M77.5
		TENDINITE DEL TENDINE DI ACHILLE	II.2.02. M76.6
		SINDROME DEL TUNNEL TARSALE	II.2.02. G57.5
03	**VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITA' DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI**	SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	II.2.03. M47.8
		ERNIA DISCALE LOMBARE	II.2.03. M51.2
04	**SFORZI PROLUNGATI DELLE CORDE VOCALI**	NODULI ALLE CORDE VOCALI	II.2.04. J38.2

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

	AGENTI E LAVORAZIONI	MALATTIE	CODICE IDENTIFICATIVO
01	**AMINE AROMATICHE [4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) (MOCA), orto-toluidina, 4-cloro-orto-toluidina]**	TUMORI DELL'APPARATO URINARIO	II.6.01. C68
02	**ANTIBLASTICI DEL GRUPPO 1 E GRUPPO 2A DELLA IARC (manipolazione da parte del personale addetto)**	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	II.6.02. C96.9
03	**ASBESTO**	TUMORE DELLA LARINGE	II.6.03. C32
04	**DIFENILI POLICLORURATI (PCB)**	TUMORE DEL FEGATO E VIE BILIARI	II.6.04. C22
		TUMORI DEL TRATTO DIGERENTE	II.6.04. C26.0
		TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	II.6.04. C96.9
		MELANOMA CUTANEO	II.6.04. C43
05	**1,3- BUTADIENE**	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	II.6.05. C96.9
06	**CLORURO DI VINILE**	EPATOCARCINOMA	II.6.06. C22.0
07	**CREOSOTO**	TUMORI DELLA CUTE	II.6.07. C44
08	**EPICLORIDRINA**	TUMORI DEL POLMONE	II.6.08 C34
09	**FORMALDEIDE**	TUMORI DELLE CAVITÁ NASALI	II.6.09. C30
		TUMORI DEI SENI PARANASALI	II.6.09. C31
		TUMORI DEL NASOFARINGE	II.6.09. C11
10	**GAS DI COMBUSTIONE MOTORI DIESEL**	TUMORI DEL POLMONE	II.6.10. C34
		TUMORI DELLA VESCICA	II.6.10. C67
11	**IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) : Benzo[a]antracene, benzo[a]pirene, dibenzo[a,h]antracene**	TUMORI DEL POLMONE	II.6.11. C34
		TUMORI DELLA CUTE	II.6.11. C44
		TUMORE DELLA VESCICA	II.6.11. C67
12	**RADIAZIONI SOLARI**	MELANOMA CUTANEO	II.6.12. C43
13	**SILICE CRISTALLINA**	TUMORI DEL POLMONE	II.6.13. C34

	AGENTI E LAVORAZIONI	MALATTIE	CODICE IDENTIFICATIVO
14	**TETRACLOROETILENE (PERCLOROETILENE)**	LINFOMA NON HODGKIN	II.6.14. C85.9
		TUMORE DELL'ESOFAGO	II.6.14. C15.9
		TUMORE DELLA CERVICE UTERINA	II.6.14. C53.9
15	**TRICLOROETILENE (TRIELINA)**	LINFOMA NON HODGKIN	II.6.15. C85.9
		TUMORE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	II.6.15. C22
		TUMORI DEL RENE	II.6.15. C64
		TUMORE DELLA CERVICE UTERINA	II.6.15. C53.9
16	**TOLUENI ALFA-CLORURATI** (esposizione combinata al benzalcloruro, tricloruro di benzene, benzil cloruro e benzoil cloruro)	TUMORI DEL POLMONE	II.6.16. C34
		LINFOMA DI HODGKIN	II.6.16. C81
17	**PRODUZIONE DI AURAMINA**	TUMORI DELLA PELVI E DEI CALICI RENALI	II.6.17 C65
18	**PRODUZIONE DI MAGENTA**	TUMORI DELLA PELVI E DEI CALICI RENALI	II.6.18. C65
19	**ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E DI BARBIERE**	TUMORI DELLA VESCICA	II.6.19. C67
20	**RAFFINAZIONE DEL PETROLIO**	LEUCEMIE	II.6.20. C95.9
		TUMORI DELLA CUTE	II.6.20. C44
21	**VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)**	TUMORI DELLA LARINGE	II.6.21. C32.9
		TUMORI DEL POLMONE	II.6.21. C34
		TUMORI DELLO STOMACO	II.6.21. C16.9
		TUMORI DELL'INTESTINO	II.6.21. C17
22	**LAVORAZIONI CHE HANNO COMPORTATO L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALL'ASBESTO COME DA REGISTRO NAZIONALE DEI CASI ACCERTATI DI MESOTELIOMA ASBESTO CORRELATI (art. 36 D.lgs. 277/91 - DPCM 308/02)**	MESOTELIOMA PLEURICO	II.6.22. C45.0
		MESOTELIOMA PERICARDICO	II.6.22. C45.2
		MESOTELIOMA PERITONEALE	II.6.22. C45.1
		MESOTELIOMA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO	II.6.22. C45.7

	GRUPPO 7 - MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO		CODICE IDENTIFICATIVO
01	**DISFUNZIONI DELL' ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO** (costrittività organizzative(*)	*MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE:*	
		DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatiformi)	II.7.01. F43.2
		DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS	II.7.01. F43.1

(*)

- ❑ marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti trasferimenti ingiustificati
- ❑ prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto
- ❑ prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici
- ❑ impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie
- ❑ inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro
- ❑ esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
- ❑ esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
- ❑ Altre assimilabili.

LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' POSSIBILE

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI		
	AGENTE	**MALATTIA/E**
01	**SILICE (esposizione con o senza silicosi)**	POLIANGITE MICROSCOPICA GRANULOMATOSI DI WEGENER
02	**FIBRE CERAMICHE**	FIBROSI POLMONARE PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI		
01	**RUMORE (effetti extrauditivi)**	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, DIGERENTE, ENDOCRINO NEUROPSICHICHE
02	**MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITA' ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA META' DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO**	*SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO:* SINDROME DELLO STRETTO TORACICO (esclusa la forma vascolare) MORBO DI DUPUYTREN

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI		
01	**ASBESTO**	TUMORI GASTROENTERICI
02	**CLORURO DI VINILE**	TUMORI DEL POLMONE
03	**FIBRE CERAMICHE**	TUMORI DEL POLMONE MESOTELIOMA PLEURICO
04	**FUMO PASSIVO (attività lavorative che espongono a fumo passivo)**	TUMORI DEL POLMONE
05	**PESTICIDI NON ARSENICALI (IRRORAZIONE E APPLICAZIONE)**	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO TUMORI DEL POLMONE TUMORI DELLA CUTE TUMORI CEREBRALI
06	**SOSTANZE DEL GRUPPO 2A IARC DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: ACRILAMIDE BROMURO DI VINILE DIBROMOETILENE FLORURO DI VINILE STIRENE 7,8 OSSIDO 1,2,3-TRICLOROPROPANO TRIS (2,3-DIBROMOPROPIL)FOSFATO**	TUMORI SOLIDI TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO

INDICE ALFABETICO

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE È DI ELEVATA PROBABILITÁ

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI

55 ACIDI ORGANICI ALIFATICI E DERIVATI (acido carbammico, carbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, altri)
55 ACIDI ORGANICI AROMATICI E DERIVATI
46 ACIDO CIANIDRICO, CIANURI
26 ACIDO SOLFORICO
52 ALCOLI e derivati (alcol metilico, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)
49 ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri)
43 AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie,terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetrammina, nitrosamine, metilamina, altre)
44 AMINE AROMATICHE primarie, secondarie,terziarie, eterocicliche e derivati (anilina, parafenilendiammina,benzidina, 4-aminodifenile, beta-naftilamina, altri)
45 AMMIDI (dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)
25 ANIDRIDE SOLFOROSA
56 ANIDRIDI e derivati (anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altri)
01 ANTIMONIO leghe e composti
02 ARSENICO leghe e composti
03 BERILLIO leghe e composti
35 BENZENE
18 BROMO, CLORO, IODIO
30 BUTADIENE
04 CADMIO leghe e composti
48 CHETONI e derivati alogenati (acetone, metilbutilchetone, altri)
51 CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri)
22 CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE
34 CLORURO DI VINILE
23 COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO
57 COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO (triortocresilfosfato, eseri organofosforici)
05 CROMO leghe e composti
32 DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (diclorometano, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, trielina, percloroetilene)
39 DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE (monoclorobenzene,diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene)
33 DICLOROACETILENE
50 DIISOCIANATI (toluendiisocianato, difenilmetanodiisocianato, esametilendiisocianato, naftalendiisocianato, altri)
58 ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)
59 ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO (nitroglicole, nitroglicerina, altri)
31 ETERE DI PETROLIO
54 ETERI e derivati (etere etilico, clorometiletere, bisclorometiletere, altri)
42 FENOLO omologhi e derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati
19 FLUORO E COMPOSTI INORGANICI
53 GLICOLI e derivati (glicole etilenico, cellosolve, altri)
40 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e fluidi da taglio, olio di creosoto)
28 IDROGENO SOLFORATO
06 MANGANESE leghe e composti
07 MERCURIO amalgame e composti
29 N-ESANO
42 NAFTOLO omologhi e derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati
08 NICHEL leghe e composti
46 NITRILI (acrilonitrile, altri)
09 OSMIO leghe e composti
20 COMPOSTI INORGANICI DELL' AZOTO
21 OSSIDO DI CARBONIO
47 OZONO, OZONURI
47 PEROSSIDI
10 PIOMBO leghe e composti
24 POLISOLFURI (polisolfuro di bario, di calcio, di sodio)
11 RAME leghe e composti
12 SELENIO leghe e composti
27 SOLFURO DI CARBONIO
13 STAGNO leghe e composti
38 STIRENE
14 TALLIO leghe e composti
41 TERPENI (essenza di trementina, limonene, altri)
55 TIOACIDI E DERIVATI (acido tiocarbammico, tiocarbammati, acido tioglicolico, altri)
42 TIOFENOLO omologhi e derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati
36 TOLUENE
15 URANIO e composti (esclusi effetti radioattivi)
16 VANADIO leghe e composti
17 ZINCO leghe e composti
24 ZOLFO
37 XILENE
31 WHITE SPIRIT

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

09 LASER
06 LAVORI SUBACQUEI E IN CAMERE IPERBARICHE
05 MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON CONTINUITÁ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO
04 MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO
03 MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI ESEGUITA CON CONTINUITÁ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO
10 RADIAZIONI INFRAROSSE
07 RADIAZIONI IONIZZANTI
08 RADIAZIONI UV
11 RADIOFREQUENZE, MICROONDE
01 RUMORE OTOLESIVO
02 VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO

GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI

BATTERI E ORGANISMI SIMILI

06 BACILLO DELL'ANTRACE
15 BORRELIAE
02 BRUCELLA (melitensis, abortus, suis, camnis)
14 CHLAMYDIA PSITTACI
13 CHLAMYDIA TRACHOMATIS
01 CLOSTRIDIUM TETANI
11 ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE
12 FRANCISELLA TULARENSIS
16 LEPTOSPIRE
10 LISTERIA
03 MICOBATTERI TUBERCOLARI TIPICI E ATIPICI
04 MICOBATTERIO DELLA LEBBRA
08 NEISSERIA (meningitidis)
07 RICKETTSIE
09 SALMONELLAE
05 STREPTOCOCCUS SUIS
17 YERSINIA PESTIS

VIRUS

26 AGENTI ASSOCIATI CON LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)
24 ALTRI VIRUS DELLA FEBBRE EMORRAGICA
23 ARENAVIRUS
25 PAPILLOMA VIRUS
22 VIRUS DELLA RABBIA
18 VIRUS EPATITE "A"
19 VIRUS EPATITE "B"
20 VIRUS EPATITE "C"
21 VIRUS HIV

PARASSITI

27 ANCYLOSTOMA DUODENALIS
28 ECHINOCOCCUS GRANULOSUS
29 ENTAMOEBA HISTOLYTICA
30 GIARDIA (LAMBLIA)
36 LEISHMANIA
31 PLASMODIUM FALCIPARUM
33 PLASMODIUM MALARIAE
34 PLASMODIUM OVALE
32 PLASMODIUM VIVAX
35 SCHISTOSOMI

MICETI (FUNGHI)

37 ASPERGILLUS FUMIGATUS
38 CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS (o FILOBASIDIELLA NEOFORMANS)

ARTROPODI

39 SARCOPTES SCABIEI

GRUPPO 4 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI

AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO CAUSA DI ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE

24 ACTINOMICETI TERMOFILI
25 ALTRI MICETI
26 PROTEINE AVIARIE *(siero e deiezioni di piccioni e tacchini)*

AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO CAUSA DI ASMA BRONCHIALE:

23 AGENTI CHIMICI *(diisocianati, Sali di platino, colofonia, persolfati, altri agenti classificati R42)*
21 DI ORIGINE ANIMALE *(derivati dermici, liquidi biologici, ed escrementi, acari, enzimi, altri)*
20 DI ORIGINE VEGETALE *(polvere e farina di cereali, semi, polveri di legno, enzimi, lattice, altri).*
22 MICETI

13 ALLUMINIO
11 ALTRE POLVERI INERTI
03 ASBESTO
09 BARIO
17 CANAPA, JUTA, SISAL
05 CAOLINO
07 CARBONE PURO, GRAFITE PURA
14 CARBURI METALLICI SINTERIZZATI (METALLI DURI)
12 CEMENTO, CALCARE, GESSO, CALCE, ALTRE POLVERI
16 COTONE
18 FIBRE MINERALI (lana di roccia e lana di scoria)
19 FIBRE VETROSE
15 FUMI E GAS DI SALDATURA
06 MICHE, BENTONITE, ALTRI SILICATI
08 OSSIDI DI FERRO
02 POLVERI MISTE A BASSO CONTENUTO IN SILICE LIBERA
01 SILICE LIBERA CRISTALLINA
10 STAGNO
04 TALCO

GRUPPO 5 - MALATTIE DELLA PELLE

02 COMPOSTI FOTOATTIVI
05 DIOSSINA E COMPOSTI AROMATICI POLIALOGENATI
04 FIBRE LANA DI VETRO
03 OLII MINERALI
09 RADIAZIONI INFRAROSSE
06 RADIAZIONI IONIZZANTI
07 RADIAZIONI SOLARI
08 RADIAZIONI UV
01 SOSTANZE E PREPARATI SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI COME ALLERGIZZANTI O IRRITANTI

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

01 AMINE AROMATICHE (benzidina, betanaftilamina, 4-aminodifenile)
02 ARSENICO e composti
03 ASBESTO
38 ATTIVITÁ DEL VERNICIATORE
04 BENZENE
05 BERILLIO e composti
06 BISCLOROMETILETERE E CLOROMETILETERE
07 CADMIO e composti
08 CLORURO DI VINILE
09 CROMO (composti esavalenti)
10 ERIONITE
26 ESPOSIZIONI a nebbie di acidi inorganici forti, contenenti ac.solforico
27 ESTRAZIONE dell'ematite dal sottosuolo con esposizione al radon
28 FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI CALZATURE
21 FULIGGINE
29 FUSIONE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO
30 INDUSTRIA DELLA GOMMA
11 NICHEL (COMPOSTI DEL NICHEL)
22 OLII DI SCHISTI BITUMINOSI
23 OLII MINERALI non trattati o blandamente trattati
12 OSSIDO DI ETILENE
24 PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE
25 POLVERI DI LEGNO DURO
34 PRODUZIONE DEL COKE
35 PRODUZIONE DEL GAS DAL CARBONE
31 PRODUZIONE dell'alcool isopropilico (processo dell'acido forte)
32 PRODUZIONE DELL'ALLUMINIO
33 PRODUZIONE DELL'AURAMINA
36 PRODUZIONE DI MAGENTA
37 PRODUZIONE DI MOBILI E SCAFFALATURE
15 RADIAZIONI IONIZZANTI
16 RADIAZIONI SOLARI
17 RADON E SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO
13 TALCO CONTENENTE FIBRE ASBESTIFORMI
14 2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA
18 VIRUS EPATITE B (infezione cronica)
19 VIRUS EPATITE C (infezione cronica)
20 VIRUS TIPO I dell'immunodeficienza acquisita

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI LIMITATA PROBABILITÁ

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI

01 ANIDRIDE FTALICA
02 ANIDRIDE TRIMELLITICA
03 DIISOCIANATI (TDI MDI)
04 CLORURO DI POLIVINILE (PVC)
05 SILICE (esposizione con o senza silicosi)

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

01 MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVE PER ALMENO LA METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO
02 MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA PER ATTIVITA' ESEGUITE DURANTE IL TURNO LAVORATIVO
03 VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITA' DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI
04 SFORZI PROLUNGATI DELLE CORDE VOCALI

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

01 AMINE AROMATICHE [4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) (MOCA), orto-toluidina, 4-cloro-orto-toluidina]
02 ANTIBLASTICI DEL GRUPPO 1 E GRUPPO 2A DELLA IARC (manipolazione da parte del personale addetto)
03 ASBESTO
19 ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E DI BARBIERE
05 1,3- BUTADIENE
06 CLORURO DI VINILE
07 CREOSOTO
04 DIFENILI POLICLORURATI (PCB)
08 EPICLORIDRINA
09 FORMALDEIDE
10 GAS DI COMBUSTIONE MOTORI DIESEL
11 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) :
Benzo[a]antracene, benzo[a]pirene, dibenzo[a,h]antracene

LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È POSSIBILE

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI

02 FIBRE CERAMICHE
01 SILICE

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

02 MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO
01 *RUMORE*

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

01 ASBESTO
02 CLORURO DI VINILE
03 FIBRE CERAMICHE
04 FUMO PASSIVO
05 PESTICIDI NON ARSENICALI
06 SOSTANZE DEL GRUPPO 2A IARC DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO:
ACRILAMIDE
BROMURO DI VINILE
DIBROMOETILENE
FLORURO DI VINILE
STIRENE 7,8 OSSIDO
1,2,3-TRICLOROPROPANO
TRIS (2,3-DIBROMOPROPIL)FOSFATO

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

22 LAVORAZIONI CHE HANNO COMPORTATO L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALL'ASBESTO COME DA REGISTRO NAZIONALE DEI CASI ACCERTATI DI MESOTELIOMA ASBESTO CORRELATI (art. 36 D.lgs. 277/91 - DPCM 308/02)
17 PRODUZIONE DI AURAMINA
18 PRODUZIONE DI MAGENTA
12 RADIAZIONI SOLARI
20 RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
13 SILICE CRISTALLINA
14 TETRACLOROETILENE (PERCLOROETILENE)
16 TOLUENI ALFA-CLORURATI (esposizione combinata al benzalcloruro, tricloruro di benzene,benzil cloruro e benzoil cloruro)
15 TRICLOROETILENE (TRIELINA)
21 VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)

GRUPPO 7 - MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE

01 DISFUNZIONI DELL' ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (costrittività organizzative)

04A05911

DECRETO 4 maggio 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Narcisi 15/4», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Angelis Assunta, in data 4 marzo 1980, repertorio n. 4641, registro società n. 1962/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25741 - codice fiscale n. 04668530589;

società cooperativa «Territorio e ambiente», con sede in Civitavecchia, costituita per rogito notaio Sconocchia Mario, in data 8 agosto 1983, repertorio n. 15995, registro società n. 404/83, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 27927 - codice fiscale n. 06175550588;

società cooperativa «Il Galeone», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 16 marzo 1991, repertorio n. 106048, registro società n. 7647/91, tribunale di Roma, BUSC n. 33129 - codice fiscale n. 04071161006;

società cooperativa «Manola '79», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alcaro Giovanni, in data 16 marzo 1979, repertorio n. 849, registro società n. 1475/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25182 - codice fiscale n. 0351902584;

società cooperativa «Il Torchio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico in data 28 febbraio 1991, repertorio n. 105875, registro società n. 6711/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32925 - codice fiscale n. 04125561003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 4 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05898

DECRETO 7 maggio 2004.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Alessandria, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 687 del 7 novembre 1996, relativo a «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e direzioni provinciali del lavoro»;

Visto il decreto n. 1 del 22 febbraio 2002 della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Alessandria;

Vista la nota 114/04/GS/gb del 17 marzo 2004, con la quale l'Unione sindacale territoriale C.I.S.L. di Alessandria ha proposto la sig.ra Boffito Maria Luisa, quale membro del comitato I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Gherci Pier Giacomo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

La sig.ra Boffito Maria Luisa è chiamata a far parte del comitato provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione del sig. Gherci Pier Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 7 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: NAPOLI

04A05899

DECRETO 25 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Il Gabbiano - Società cooperativa a r.l.», in Joppolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 12 novembre 2003, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal ex citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 1564876/P del 7 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi ex art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Gabbiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Joppolo (Vibo Valentia), via Ignazio La Russa, 15, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia, repertorio n. 29454 in data 3 giugno 1997, posizione BUSC n. 3242/279472, registro delle società n. 20395 del 22 agosto 1997 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 25 maggio 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A05897

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Allevatori romani», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fea Mario, in data 1° dicembre 1985, repertorio 2268, registro società 161/86, tribunale di Roma - BUSC 29184, codice fiscale 07275400583;

società cooperativa «Photo coop», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Colalelli Gilberto, in data 26 novembre 1986, repertorio 92060, registro società 2119/87, tribunale di Roma - BUSC 29845, codice fiscale 07723210584;

società cooperativa «Pastori Monte Aguzzo», con sede in Formello, costituita per rogito notaio Salerno Francesco, in data 4 dicembre 1985, repertorio 58495, registro società 1000/86, tribunale di Roma - BUSC 29202, codice fiscale 07254220580;

società cooperativa «Edilimp», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Tavassi Giorgio, in data 8 novembre 1991, repertorio 52365, registro società 3861/92, tribunale di Roma - BUSC 33222, codice fiscale 04190801003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 26 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05907

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 aprile 2004.

Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento (CE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2002, che prevede la possibilità di effettuare, a titolo temporaneo, attività di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci;

Considerato l'interesse dell'Italia che l'attività di cabotaggio stradale si svolga senza distorsione della concorrenza tra le imprese esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

Considerata la necessità di mettere a punto idonei strumenti di monitoraggio e controllo;

Visto l'accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993;

Visto il Trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta e Slovenia con i relativi atti di adesione, allegati, protocolli e dichiarazioni del 16 aprile 2003;

Tenuto conto che il trasporto italiano produce reddito prevalentemente sul territorio nazionale;

In attesa di disposizioni degli organi comunitari relativamente alla determinazione del concetto di temporaneità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e comunque per non più di 5 giorni consecutivi.

2. Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunità europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non più di 5 giorni consecutivi.

Art. 2.

Le imprese che effettuano attività di cabotaggio stradale per autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.

Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.

Art. 3.

Le modalità di attuazione del presente decreto comprese le caratteristiche del libretto dei resoconti e la sua distribuzione verranno fissate con apposito decreto della Direzione generale dell'Autotrasporto di persone e cose.

Art. 4.

Il presente decreto verrà applicato fino all'emanazione di disposizioni comunitarie che fissino il concetto di temporaneità per l'esecuzione dell'attività di cabotaggio stradale.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il Ministro: LUNARDI

04A05930

DECRETO 31 maggio 2004.

Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, in materia di cabotaggio stradale di merci.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2004, prot.3703/80, che disciplina l'attività di cabotaggio stradale in via transitoria;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territono italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e comunque per non più di 5 giorni consecutivi.

Art. 2.

Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunità europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autotrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non più di 5 giorni consecutivi.

Art. 3.

Le imprese di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.

Art. 4.

Il libretto dei resoconti deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e S.I.S. - Direzione generale autotrasporto persone e cose ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di € 10,33 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda e di € 5,16 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni librerto richiesto.

Qualora l'impresa intenda avvalersi della possibilità di ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni, dovrà allegare alla domanda l'attestazione di versamento di € 2,58 sul conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimenro trasporti terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto.

I versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n. 551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.

Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a 5 libretti.

Non potrà essere richiesto più di un libretto per ciascun veicolo salvo che in caso di necessità di sostituzione per la quale dovrà, comunque, essere restituito il libretto già rilasciato.

Art. 5.

Le domande potranno essere presentate dal lunedì al venerdì; dalle ore 9,30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art. 4, oppure tramite servizio postale.

Il ritiro dei libretti potrà essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,15 alle ore 13.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° luglio 2004.

Art. 6.

Il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio sarà obbligatorio dal 15 luglio 2004.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

(Simbolo dell'Unione Europea)

(Simbolo dello Stato)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per l'Autotrasporto di Persone e Cose

LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO STRADALE PER AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

N. (numero libretto)

(Sigla Stato del trasportatore)[1] (Targa veicolo) (Nome e indirizzo del trasportatore)

QUESTO LIBRETTO E' VALIDO UN ANNO DALLA DATA DI RILASCIO[2]

RILASCIATO A (Luogo del rilascio) IL (Data rilascio)

(1) A-Austria; B-Belgio; CY-Cipro; D-Germania; DK-Danimarca; E-Spagna; F-Francia; FIN-Finlandia; FL-Liechtenstein; GR-Grecia; I-Italia; IRL-Irlanda; IS-Islanda; L-Lussemburgo; M-Malta; N-Norvegia; NL-Paesi Bassi; P-Portogallo; S-Svezia; SLO-Slovenia; UK-Regno Unito

(2) This logbook is valid for one year from the date of issue
Ce carnet est valid pour une année a partir de la date de délivrance
Das Logbuch is für ein Jahr von dem Ausstellungsdatum gültig

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente libretto contiene 12 fogli in cui devono essere indicate, per ciascun trasporto di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le informazioni richieste.
2. Le informazioni relative a ciascun trasporto devono essere riportate secondo l'ordine cronologico con cui i vari trasporti si sono succeduti.
3. Le informazioni devono essere riportate in maniera chiara e leggibile, a caratteri stampatello indelebili
4. Il vettore è responsabile della conservazione e della corretta compilazione del libretto che deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
5. Il libretto deve essere restituito all'autorità che lo ha emesso contestualmente alla richiesta di un nuovo libretto per lo stesso veicolo o quando lo richieda la stessa autorità, e comunque, non oltre i 30 gg. dalla sua scadenza.

GENERAL PROVISIONS

1. This logbook includes 12 sheets in which the information required for each transport operation of road cabotage for carriage of goods for hire and reward shall be indicated.
2. Information relevant to each transport operation must be reported according to a chronological order with which the different transport operations have followed each other.
3. Information shall be reported in a clear and legible way, in indelible block letters.
4. The carrier is responsible for the preservation of and accuracy in filling the logbook, which must be presented whenever required from the control authorities.
5. The logbook must be returned to the issuing Authority along with the request for a new logbook for the same vehicle or whenever required by the same Authority and, at any rate, not later than 30 days from its expiry date.

DISPOSITIONS GENERALES

1. Ce carnet de route contient 12 feuilles, dans lesqueis doivent être indiquées les informations demandés, pour chaque transport de cabotage routier par rapport au transport routier des marchandises pour compte d'autrui.
2. Les informations relative a chaque transport doivent être portées par l'ordre chronologique avec lequel les transports differentes se sont succédés.
3. Les informations doivent être portées en façon claire et lisible, en caractères d'imprimerie indélébiles.
4. Le transporteur est responsable de la conservation et de la compilation correcte du carnet qui doit être exhibé à chaque éventuelle requête des organes de contrôle.
5. Le carnet devra être rendu à l'Autorité qui l'a délivré en même temps que la requête de un nouveau carnet pour le même véhicule ou quand demandé par la même Autorité et, de toute façon, pas plus tard que 30 jours de la date d'expiration.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Dieses Logbuch enthält 12 Blätter, in den für jeden Transporteur die erforderlichen Informationen beim Güter-Kraftverkehr für fremde Rechnung angegeben werden müssen .
2. Die Informationen bezüglich auf jeden einzelnen Transport müssen in chronologischer Ordnung sein, mit der die verschiedenen Transporte aufeinanderfolgen.
3. Die Informationen müssen klar und lesbar sein, in unauslöschbarer Blockschrift eingetragen werden.
4. Der Transportunternehmer ist für die Erhaltung und die korrekte Zusammenstellung des Logbuchs verantwortlich, das bei jeder Anfrage von Seiten der Kontrollbehörden vorgewiesen werden muss.
5. Das Logbuch muss den Behörden zurückgegeben werden, die es ausgestellt haben, gleichzeitig mit der Anfrage eines neuen Logbuchs für den selben Fahrzeug oder wenn dieselbe Behörde es erfordert und, auf jeden Fall, nicht später als 30 Tage von dem Ablaufdatum.

NOTE ESPLICATIVE

Devono essere registrati nei fogli seguenti tutti i viaggi di cabotaggio stradale effettuati per autotrasporto di merci in conto terzi. E' necessario riempire una riga per ciascun trasporto effettuato.

IMPRESE CON SEDE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Ciascun veicolo può effettuare attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non più di 5 giorni consecutivi.

IMPRESE CON SEDE IN ITALIA

Ciascun veicolo può effettuare attività di cabotaggio stradale, in ciascun Stato ospitante, per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non più di 5 giorni consecutivi.

Colonna 2: indicare il giorno del mese che figura all'inizio del foglio nel quale è avvenuta la partenza con il carico
Colonna 3-4: indicare il nome della località
Colonna 5: indicare la nazione dove viene svolto il trasporto di cabotaggio
Colonna 6: indicare la distanza chilometrica percorsa tra la località di carico e quella di scarico
Colonna 7: indicare il peso delle merci espresso in tonnellate
Colonna 8: indicare la natura delle merci

EXPLANATORY NOTES

All road cabotage journeys carried out for carriage of goods for hire and reward must be registered in the following sheets. It is necessary to fill in one line for each transport operation performed.

HAULAGE UNDERTAKINGS ESTABLISHED IN THE MEMBER STATES OF EUROPEAN COMMUNITY OR EUROPEAN ECONOMIC SPACE

Each vehicle can perform road cabotage operations on the Italian territory for a total number of days not exceeding 15 days within the span of one calendar month and, in any case, not exceeding 5 consecutive days.

HAULAGE UNDERTAKINGS ESTABLISHED IN ITALY

Each vehicle can perform road cabotage operations in each host Member State for a total number of days not exceeding 15 days within the span of one calendar month and, in any case, not exceeding 5 consecutive days.

Column 2 :mark the day of month indicated at the top of the form, in which the departure with the load has been carried out
Column 3 – 4 :mark the name of the place
Column 5 :mark the state where land cabotage is carried out
Column 6 :mark the distance in kilometres between the place of load and the place of unloading
Columns 7 :mark the weight of goods in tons
Columns 8: mark the description of goods

NOTE EXPLICATIVE

Tous les voyages du transport routier de marchandises pour compte d'autrui doivent être enregistrés dans les feuilles suivantes. Il est nécessaire de remplir une ligne pour chaque transport effectué.

ENTERPRISES DE TRANSPORT ETABLIES DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DE L' ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Chaque véhicule peut effectué transport de cabotage routier sur le territoire italienne pour un nombre total de jours qui ne dépasse pas 15 jours au cours de mois calendrier et, de toute façon, pas plus de 5 jours consécutifs.

ENTERPRISES DE TRANSPORT ETABLIES EN ITALIE

Chaque véhicule peut effectué transport de cabotage routier dans chaque État membre d'accueil pour un nombre total de jours qui ne dépasse pas 15 jours au cours de mois calendrier et, de toute façon, pas plus de 5 jours consécutifs.

Colonne 2: indiquer le jour du mois, qui figure au début de la feuille quand le départ avec le charge s'est produit
Colonne 3-4: indiquer le nom du lieu
Colonne 5: indiquer le pays où le transport de cabotage a eu lieu
Colonne 6: indiquer la distance kilométrique parcouru entre le lieu de chargement et celui de déchargement
Colonne 7: indiquer le poids des marchandises exprimé en tonnes
Colonna 8: indiquer la nature des marchandises.

ERLÄUTERNDE ANMERKUNGEN

Alle Land-Kabotagefahrten, die für Güterkraftverkehr für fremde Rechnung durchgeführt werden, müssen in die folgenden Formulare eingetragen werden. Es ist nötig, für jeden Transport eine Zeile auszufüllen.

TRANSPORTUNTERNEHMEN MIT SITZ IN DEN MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ODER DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

Jedes Fahrzeug kann Land-Kabotage auf dem italienischen Gebiet für einen Anzahl von 15 Tagen innerhalb eines Kalendarmonats und. auf jeden Fall, nicht länger als 5 aufeinanderfolgende Tage durchführen.

TRANSPORTUNTERNEHMEN MIT SITZ IN ITALIEN

Jedes Fahrzeug kann Land-Kabotage in dem Aufnahmemitgliedstaat für einen Anzahl von 15 Tagen innerhalb eines Kalendarmonats und. auf jeden Fall, nicht länger als 5 aufeinanderfolgende Tage durchführen.

Kolonne 2: Angabe des genauen Monatstages der Abfahrt mit der Ladung, wie oben im Formular aufgezeichnet
Kolonne 3-4: Angabe des Ladeortes
Kolonne 5 : Angabe des Staates wo der Land-Kabotage durchgeführt ist
Kolonne 6 : Angabe der zurückgelegten Kilometerzahl zwischen Lade-und Ausladungsort
Kolonne 7 : Angabe des Gewichts der Güter
Kolonne 8 : Angabe der Güterbeschaffenheit

ALLEGATO 1

(Nome e indirizzo del trasportatore) (mese/anno) (n. libretto)

(n. foglio)

(targa veicolo)

N. ordine	Data di partenza	Luogo di carico	Luogo di scarico	Nazione	Distanza (km)	Tonnellate trasportate	Tipo di merce
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti Terrestri e S.I.S.
Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose – ex Divisione APC3
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Richiesta libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale di cose

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di titolare o legale

rappresentante dell'impresa ______________________________

con sede in ______________________________ Stato ______________

via/piazza ______________________________

C.A.P. __________ albo trasportatori c/t (solo per imprese italiane con sede in Italia) ______________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci

chiede il rilascio dei libretti dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per i seguenti veicoli in propria disponibilità:

Targa __________ Targa __________ Targa __________

Targa __________ Targa __________

A tal fine dichiara:

1. di essere titolare di licenza comunitaria n. __________;
2. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;
3. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n.3703/80 del 29 aprile 2004 e nel Decreto Dirigenziale n. 4772/80 del 31 maggio 2004;
4. di impegnarsi a compilare accuratamente i fogli del libretto di resoconto.

Data Firma

IL SOTTOSCRITTO ____________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ____________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA ______________ ____________________ CHE ACCETTA

Firma delegante Firma delegato
(per accettazione)

ALLEGARE:
- **attestazione del versamento di € 10,33 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo);**
- **attestazione del versamento di € 5,16 su c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto e fino ad un massimo di cinque il versamento potrà essere cumulativo);**
- **eventuale attestazione del versamento di € 2,58 su c.c.p. n. 551002 (diritti di urgenza) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto e fino ad un massimo di cinque il versamento potrà essere cumulativo);**

04A05931

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 giugno 2004.

Aggiornamento annuale, previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il riconoscimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5 della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2004;

Visto il proprio decreto 22 luglio 2003, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2003;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 22 luglio 2003, applicando la maggiorazione del 2,0% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2004, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, sono aggiornati nelle misure seguenti:

seicentosessantatre euro e cinquanta centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

trentotto euro e settantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05910

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 maggio 2004.

Approvazione dell'elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 702/Ric. del 25 maggio 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione dell'11 maggio 2004, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Emilia Romagna.

Aria S.r.l., via Cà Rosa, 9 - 44100 Ferrara.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari.

Punto di primo contatto:

tel. 0532-773766 - E-mail:riccardopantani@virgilio.it;

fax 0532-779224 - sito internet:www.ariaimpianti.com;

IPEG S.p.a. dell'ing. Mario Poppi, via Radici in Piano, 2/D - 42014 Castellarano (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.56 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria chimica;

26.30 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica;

26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia.

Punto di primo contatto:

tel. 0536-858009 - e-mail:gabriella_p@ipeg.it;

fax 0536-858418 - sito internet:www.ipeg.it;

STA Impianti S.r.l., via G. Pastore, 25 - 40056 Crespellano (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.53 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);

29.56.2 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione);

29.72 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici.

Punto di primo contatto:

tel. 051-969727 - e-mail:sta@sta.it;

fax 051-969733 - sito internet:www.sta.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il dirigente: COBIS

04A05909

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 26 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'ufficio di Clusone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota n. 2004/26241 del 26 maggio 2004 con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Clusone ha comunicato l'irregolare funzionamento nella giornata del 10 maggio 2004 per l'assenza di riscaldamento;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento in data 10 maggio 2004 nell'ufficio di Clusone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 maggio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A05870

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 28 aprile 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4888 del 30 aprile 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 28 aprile 2004 con le seguenti modalità:

Servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 11.45 alle ore 12;

Servizi di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Breno dalle ore 11.45 alle ore 12.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacalc indetta dalla O.S. RDB/CUB, di quarantanove dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 24 maggio 2004 prot. n. 823, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 28 aprile 2004 con le seguenti modalità:

Servizi di pubblicità immobiliare dalle ore 11,45 alle ore 12;

Servizi di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Breno dalle ore 11,45 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 maggio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05927

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 29 aprile 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4923 del 3 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 29 aprile 2004 con le seguenti modalità:

Servizi catastali chiusura alle ore 11.45;

Servizi di pubblicità immobiliare chiusura alle ore 11.45;

Servizi di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Breno, chiusura alle ore 11.45.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacalc indetta dalla O.S. RDB/CUB, di trentasei dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 24 maggio 2004 prot. n. 824, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 29 aprile 2004 con le seguenti modalità:

Servizi catastali chiusura alle ore 11.45;

Servizi di pubblicità immobiliare chiusura alle ore 11.45;

Servizi di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Breno, chiusura alle ore 11.45.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 maggio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05928

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Viste le note prot. 2867 del 28 aprile 2004 e 2883 del 30 aprile 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare per il giorno 28 aprile dalle ore 9,40 alle ore 11,20, e l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare per il giorno 29 aprile rispettivamente dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 10,20 alle ore 11,20;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione quasi completa del personale alle assemblee sindacali richieste dalle R.S.U. locali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 15/04 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza il giorno 28 aprile dalle ore 9,40 alle ore 11,20, e l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare per il giorno 29 aprile rispettivamente dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 10,20 alle ore 11,20.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 maggio 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A05929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 giugno 2004

Dollaro USA	1,2203
Yen giapponese	135,78
Corona danese	7,4347
Lira Sterlina	0,66385
Corona svedese	9,1467
Franco svizzero	1,5273
Corona islandese	87,31
Corona norvegese	8,1820
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58340
Corona ceca	31,319
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,11
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6610
Lira maltese	0,4256
Zloty polacco	4,6429
Leu romeno	40772
Tallero sloveno	239,1600
Corona slovacca	39,965
Lira turca	1833637
Dollaro australiano	1,7667
Dollaro canadese	1,6604
Dollaro di Hong Kong	9,5146
Dollaro neozelandese	1,9648
Dollaro di Singapore	2,0884
Won sudcoreano	1420,12
Rand sudafricano	7,8645

Cambi del giorno 7 giugno 2004

Dollaro USA	1,2319
Yen giapponese	135,36
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,67025
Corona svedese	9,1333
Franco svizzero	1,5242
Corona islandese	87,33
Corona norvegese	8,1860
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58300
Corona ceca	31,270
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6638
Lira maltese	0,4266
Zloty polacco	4,6492
Leu romeno	40803
Tallero sloveno	239,1400
Corona slovacca	39,950
Lira turca	1816967
Dollaro australiano	1,7521
Dollaro canadese	1,6592
Dollaro di Hong Kong	9,6024
Dollaro neozelandese	1,9569
Dollaro di Singapore	2,0996
Won sudcoreano	1427,96
Rand sudafricano	7,9842

Cambi del giorno 8 giugno 2004

Dollaro USA	1,2294
Yen giapponese	135,08
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,66840
Corona svedese	9,1040
Franco svizzero	1,5229
Corona islandese	87,36
Corona norvegese	8,1885
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58300
Corona ceca	31,243
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,15
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6623
Lira maltese	0,4263
Zloty polacco	4,5957
Leu romeno	40758
Tallero sloveno	239,1500
Corona slovacca	39,870
Lira turca	1811841
Dollaro australiano	1,7507
Dollaro canadese	1,6520
Dollaro di Hong Kong	9,5838
Dollaro neozelandese	1,9568
Dollaro di Singapore	2,0990
Won sudcoreano	1423,46
Rand sudafricano	8,0262

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05925 - 04A05924 - 04A06030

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Rocco in Valpesio, in Chiusa di Pesio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2004, viene estinta la Confraternita di S. Rocco in Valpesio, con sede in Chiusa di Pesio (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05886

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio in S. Giacomo, in Roburent

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2004, viene estinta la Confraternita di S. Antonio in S. Giacomo, con sede in Roburent (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05887

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia San Nicola di Bari, in Casalnuovo di Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia San Nicola di Bari, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli), loc. Licignano.

04A05888

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'associazione pubblica di fedeli Comunità d'integrazione, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'associazione pubblica di fedeli Comunità d'integrazione, con sede in Roma

04A05889

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio Abate, in Roburent

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Antonio Abate, con sede in Roburent (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia S. Siro, con sede in Roburent (Cuneo).

04A05890

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Battista in Littorio (Ponti), in Garessio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Battista in Littorio (Ponti), con sede in Garessio (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05891

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Madonna del Rosario, in San Casciano dei Bagni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Confraternita della Madonna del Rosario, con sede in San Casciano dei Bagni (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A05892

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Pio Monte dei Morti, in San Martino Valle Caudina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del Pio Monte dei Morti, con sede in San Martino Valle Caudina (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Martino Vescovo, con sede in San Martino Valle Caudina (Avellino).

04A05893

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rompun»

Provvedimento n. 101 del 18 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ROMPUN soluzione iniettabile al 2% nella confezione flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto: richiesta variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzato, per la specialità medicinale in oggetto, il sito per le operazioni terminali di confezionamento del prodotto finito anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a. - Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Phosphorum B12».

Provvedimento n. 103 del 25 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario PHOSPHORUM B12 soluzione iniettabile nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100106018.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto: richiesta variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzato, per la specialità medicinale in oggetto, il sito per le operazioni terminali di confezionamento del prodotto finito anche presso l'officina farmaceutica Bayer S.p.a. - Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05787

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectin Pour On»

Estratto decreto n. 60 del 27 maggio 2004

Procedura mutuo riconoscimento N. IR/V/0105/01/00.

Specialità medicinale per uso veterinario «NOROMECTIN POUR ON».

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd Camlough Road Newry (IRL Nord).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Camlough Road Newry (IRL Nord).

Concessionario per la vendita in Italia: Vaas Industria Chimica Farmaceutica S.r.l., via Siena n. 268 - Capocolle di Bertinoro.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 250 ml in polietilene - A.I.C. n. 0103062016;

bottiglia da 1 l in polietilene - A.I.C. n. 0103062028;

recipiente da 2,5 l in polietilene - A.I.C. n. 0103062030.

Composizione qualitativa e quantitativa:

principio attivo: ivermectina 0,5% p/v;

eccipienti: crodamol CAP 22% v/v; triethano lamine 0,05% p/v; patent blue V Dye 0,0005% p/v; isopropyl alcol a 100% v/v.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne e bovini non in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: «Noromectin pour on» è indicato per il trattamento e il controllo efficace delle specie dannose di nematodi gastrointestinali, nematodi polmonari, nematodi oculari, larve di tafano, acari e pidocchi.

Validità: ventiquattro mesi; dopo prima apertura: dodici mesi.

Tempi di attesa: carne: ventotto giorni dall'ultimo trattamento; latte: non usare nelle vacche che producono latte per il consumo umano; non usare nelle vacche da latte non in lattazione comprese le giovenche gravide nei sessanta giorni precedenti il parto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05789

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore aeronautico

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2004, al capitano AArns pil. Marco Leorin, nato a Milano il 1° agosto 1972, è concessa la medaglia d'oro al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Secondo pilota di un elicottero AB212 della squadriglia collegamenti e soccorso di Linate, in servizio di allarme, veniva chiamato ad operare in condizioni ambientali difficili per il soccorso di tre persone rimaste isolate nel mezzo di un fiume in piena a causa di una alluvione.

Nonostante il sopravvenire di un'avaria al sistema di controllo dell'elicottero che rendeva il mezzo instabile e nonostante la presenza di condizioni di scarsa visibilità dovute all'orario notturno, coadiuvava il capo equipaggio nel mantenere il velivolo sulla verticale delle persone in grave pericolo, per tutto il tempo necessario al loro recupero, consentendo al personale aerosoccorritore di approntare una delicatissima operazione con il verricello conclusasi con successo.

Il capitano Marco Leorin quale secondo pilota ha dimostrato, nella circostanza, eccellenti qualità professionali, elevato spirito di servizio e grande abnegazione.

Tali qualità risaltano maggiormente tenuto conto che altro elicottero, in migliori condizioni di visibilità, era stato costretto a desistere dal recupero a causa delle difficoltà che l'intervento presentava». — Montecavanero (Cuneo), 17 luglio 2002.

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2004, al Tenente colonnello AArns pil. Alfonso Cipriano, nato a Torino il 30 novembre 1964, è concessa la medaglia d'oro al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Capo equipaggio di un elicottero AB212 della squadriglia collegamenti e soccorso di Linate, in servizio di allarme, veniva chiamato ad operare in condizioni ambientali difficili per il soccorso di tre persone rimaste isolate nel mezzo di un fiume in piena a causa di una alluvione.

Nonostante il sopravvenire di un'avaria al sistema di controllo dell'elicottero che rendeva il mezzo instabile e nonostante la presenza di condizioni di scarsa visibilità dovute all'orario notturno, riusciva a mantenere il velivolo sulla verticale delle persone in grave pericolo per tutto il tempo necessario al loro recupero, consentendo al personale aerosoccorritore di approntare una delicatissima operazione con il verricello conclusasi con successo.

Il Tenente colonnello Alfonso Cipriano quale capo equipaggio ha dimostrato, nella circostanza, eccellenti qualità professionali, elevato spirito di servizio e grande abnegazione.

Tali qualità risaltano maggiormente tenuto conto che altro elicottero, in migliori condizioni di visibilità, era stato costretto a desistere dal recupero a causa delle difficoltà che l'intervento presentava». — Montecavanero (Cuneo), 17 luglio 2002.

04A05818 - 04A05819

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.M.S. Marsicana Servizi a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «C.M.S. Marsicana Servizi a r.l.», con sede in Avezzano, B.U.S.C. 1308, costituita per rogito del notaio Arturo Di Giovanni in data 8 ottobre 1980 repertorio n. 917.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05603

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Marina a r.l.», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Marina a r.l.», con sede in Formia (costituita rogito notaio Mario Lena in data 23 agosto 1985, repertorio 25304) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05723

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio Service Molisano soc. coop. a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Consorzio Service Molisano soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Colavita Luigi in data 30 maggio 2002, repertorio n. 15481, registro società/registro R.E.A. 110836, partita I.V.A/codice fiscale 01470360700, posizione B.U.S.C. n. 1524/305593, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05824

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34057 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ilmas, con sede in Torino, unità di Rivoli (Torino) per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34058 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 2233/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Davide Campari Milano, con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 34059 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Campari - Crodo, con sede in Milano, unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 34060 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. COORD3, con sede in Torino, unità di Bruzolo (Torino) per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34061 del 20 maggio 2004, è concesso il trattarento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Logo System, con sede in Rivoli (Torino) unità di Rivoli (Torino) per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'8 gennaio 2005.

Con decreto n. 34062 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Metatron, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 34063 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Assitech servizi di assistenza tecnica, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34064 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Special Tubi Uno, con sede in Pace del Mela (Messina), unità di: c/o stabilimento Edipower (Messina), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 34065 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede in Rodengo Saiano (Brescia), unità di Rodengo Saiano (Brescia), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 settembre 2004.

Con decreto n. 34066 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Metso Paper Como, con sede in Maslianico (Como), unità di Maslianico (Como), per il periodo dal 23 febbraio 2004 al 22 febbraio 2005.

Con decreto n. 34067 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Olivetti Tecnost, con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea e Scarmagnano (Torino) e Milano, per il periodo dal 15 luglio 2003 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 34068 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ocrim Società per l'industria meccanica, con sede in Cremona, unità di Cremona, per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 34069 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pozzi Ginori, con sede in Milano, unità di Gaeta (Latina) e Milano, per il periodo dal 15 luglio 2003 al 14 gennaio 2004.

Con decreto n. 34070 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lares Tecno, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 3 marzo 2004 al 2 marzo 2005.

Con decreto n. 34071 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sani - Taps, con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 34072 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ziche Manifattura Lane, con sede in Zanè (Vicenza), unità di Zanè (Vicenza), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34073 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Federici Stirling, con sede in Roma, unità di Cerignola (Foggia), Chieti, Falconara (Ancona), Oristano, Roma, Sassari, per il periodo dal 29 aprile 2004 al 28 aprile 2005.

Con decreto n. 34074 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sire, con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 13 dicembre 2003 al 12 dicembre 2004.

Con decreto n. 34075 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. M.T. Costruzione Stampi, con sede in Genova, unità di Ospitaletto di Cormano (Milano), per il periodo dal 25 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005.

Con decreto n. 34076 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cedrinca Industria Dolciaria, con sede in Salò (Brescia), unità di Polpenazze del Garda (Brescia), per il periodo dal 27 febbraio 2004 al 26 febbraio 2005.

Con decreto n. 34077 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ital Comet, con sede in Mairago (Lodi), unità di Massalengo e Mairago (Lodi), per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 34078 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Dieffe, con sede in Lonate (Milano), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º giugno 2000 al 31 dicembre 2001.

Con decreto n. 34080 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manuli Ribber Industries, con sede in Boltiere (Bergamo), unità di Boltiere (Brescia), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34081 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ametek Italia, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano), unità di Ripalta Cremasca (Cremona), per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 34082 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari, unità di Lecce, Foggia, Barletta, Gioia del Colle, per il periodo dall'11 luglio 2002 al 15 aprile 2003.

Con decreto n. 34083 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari, unità di Bari, Taranto, Brindisi, per il periodo dall'11 luglio 2002 al 15 aprile 2003.

Con decreto n. 34084 del 20 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SO.GE.SER. unità di Bari, Barletta, Gioia del Colle, Foggia (fino al 31 dicembre 2003) Taranto, Lecce, Brindisi per il periodo dal 16 aprile 2004 al 15 aprile 2004.

04A05825

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro CONDOR a r.l.», in Casalvieri.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro CONDOR a r.l.», con sede in Casalvieri (Frosinone), costituita a rogito notaio dott. Gamberane Luigi di Cassino in data 26 agosto 1978, repertorio n. 31999 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05894

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cassa rurale ed artigiana Beata Maria De Mattias di Vallecorsa», in Vallecorsa.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cassa rurale ed artigiana Beata Maria De Mattias di Vallecorsa», con sede in Vallecorsa (Frosinone), costituita a rogito notaio Bernardo Valenzi di Monte S. Giovanni Campano in data 22 novembre 1954, repertorio n. 8370 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05895

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «San Teodoro - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cassino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «San Teodoro - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), costituita a rogito notaio dott. Mario Mollo di Ausonia in data 20 dicembre 1970, repertorio n. 13521 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che i creditori e gli altri interessati potranno far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Frosinone, formale e motivata domanda, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05896

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Nomina del presidente e dei membri dell'Istituto italiano per la storia antica, in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2004, visto e annotato al n. 1051/2004 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Ufficio di bilancio e ragioneria, il prof. Andrea Giardina è stato nominato Presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, con sede in Roma; i professori Elio Lo Cascio, Giuseppe Zecchini, Mauro Moggi e Mario Liverani sono stati nominati membri del consiglio direttivo dell'Istituto medesimo.

04A05884

Nomina di un membro del consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2004, visto e annotato al n. 1049/2004 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Ufficio di bilancio e ragioneria, il prof. Roberto de Mattei è stato nominato membro del consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, con sede in Roma.

04A05885

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 93 del 17 maggio 2004, il dirigente dott. Roberto Crosta è stato nominato conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, a far data dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05847

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1946 si rende noto che le elencate imprese, già assegnatarie dei marchi sono decadute della concessione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzioni in dotazione sono stati riconsegnati all'ufficio scrivente.

Marchio	Ragione sociale	Sede
PA 182	CO.RI. Argenterie S.n.c	Palermo
PA 198	Imbergamo Carmelo	Palermo
PA 211	Sicilia Oro S.r.l.	Palermo
PA 237	GI.MAR. Gioielli	Palermo

04A05745

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401134/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.